

Seduta n.6

COMUNE DI FIRENZE  
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/02/18  
CONVOCAZIONE ORDINARIA

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 14.42 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, la Vice Presidente del Consiglio Donella Verdi ha avviato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale, il question time dedicato alla trattazione delle domande a risposta immediata presentate dai consiglieri al Sindaco, riportato nello specifico elenco dell'ordine dei lavori

Presenti in aula alle ore 14,15:

Amato Miriam - Milani Luca -

14.17: Entrano in aula Bassi Angelo,Scaletti Cristina

14.18: Entrano in aula Ricci Fabrizio,Verdi Donella

14.19: Entra in aula Fratini Massimo

14.22: Entra in aula Noferi Silvia

14.23: Entra in aula Grassi Tommaso

14.27: Entrano in aula Giorgetti Stefano,Xekalos Arianna

14.28: Entra in aula Paolieri Francesca

14.29: Entra in aula Colangelo Marco

14.31: Entra in aula Bettini Alessia

14.32: Entrano in aula Giorgetti Fabio,Torselli Francesco

14.36: Entra in aula Nannelli Francesca

14.39: Entra in aula Cellai Jacopo

Ora:14.42

Verbale: 121

QUESTION TIME N.: 2018/00287

**OGGETTO:** Sulla collaborazione con il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Firenze per il monitoraggio dei dati sismici e dello stato del territorio.

**Proponente:** Ricci Fabrizio

**Relatore:** Bettini Alessia

**14.42: Interviene Verdi Donella** Assiste la Vice Segretario Generale Vicario Patrizia De Rosa

14.42: Entrano in aula Perra Lorenzo, Bettarini Giovanni, Funaro Sara

**14.42: Interviene Ricci Fabrizio**

**14.43: Interviene Verdi Donella**

**14.43: Interviene Bettini Alessia**

14.45: Entra in aula Pugliese Andrea

**14.46: Interviene Ricci Fabrizio**

**ALLEGATO N.1:** Question Time n.: 2018/00287

Tipo atto: Question Time

Oggetto: sulla collaborazione con il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Firenze per il monitoraggio dei dati sismici e dello stato del territorio.

Proponente: Fabrizio Ricci

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Appreso recentemente dalla stampa locale che il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Firenze in collaborazione con il Comune di Firenze ha svolto un'attività di monitoraggio che ha permesso di individuare le aree maggiormente soggette a fenomeni di amplificazione sismica, in particolare le aree comprese fra la stazione di Santa Maria Novella, il nuovo Teatro dell'Opera e la zona di Novoli;

Rilevata l'importanza di tale collaborazione nonché la volontà dell'Amministrazione Comunale di rinnovare ed estendere la collaborazione con il Dipartimento di Scienza della terra dell'Università di Firenze;

#### SI CHIEDE

- per quali finalità ed applicazioni saranno utilizzati i dati del monitoraggio effettuato;
- quali saranno le finalità e gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere con il rinnovo degli accordi di collaborazione con il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Firenze.

COMUNE DI FIRENZE	
8 - 2 - 18	
Interrogazione N.	287
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G./RIS. N.	

Ora:14.47

Verbale: 122

QUESTION TIME N.: 2018/00288

OGGETTO: Sottoattraversamento Foggini

Proponente: Milani Luca

Relatore: Giorgetti Stefano

**14.47: Interviene Verdi Donella**

**14.47: Interviene Milani Luca**

**14.48: Interviene Verdi Donella**

**14.48: Interviene Giorgetti Stefano**

**14.50: Interviene Verdi Donella**

14.50: Entra in aula Trombi Giacomo

**14.50: Interviene Milani Luca**

**14.50: Interviene Verdi Donella**

ALLEGATO N.1: Question Time n.: 2018/00288

Tipo atto: Question-Time  
Oggetto: Sottoattraversamento Foggini  
Proponente: Luca Milani

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Considerato che i lavori di consolidamento del muro del sottoattraversamento di viale Talenti-via Foggini direzione uscita città è stato effettuato dall'amministrazione comunale nei tempi programmati

Visto che è rimasto da realizzare la sistemazione del guard rail su viale Talenti in prossimità della rotonda intitolata recentemente al Presidente Ciampi

#### INTERROGA IL SINDACO

- quando sono previsti i lavori per la rimozione delle attuali transennature e la messa in sicurezza definitiva;
- a quanto ammonta il costo stimato per tale ripristino.

COMUNE DI FIRENZE	
8. 2. 18	
Interrogazione N.	288
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G. / RIS. N.	

Ora:14.50

Verbale: 123

QUESTION TIME N.: 2018/00289

**OGGETTO:** Sul protocollo d intesa con Cna e Fondazione Guido Franceschini per l inserimento socio lavorativo di persone in disagio economico

**Proponente:** Paolieri Francesca

**Relatore:** Funaro Sara

**14.50: Interviene Paolieri Francesca**

14.51: Entra in aula Biti Caterina

**14.51: Interviene Verdi Donella**

14.51: Entra in aula Albanese Benedetta

14.51: Entra in aula Del Re Cecilia

**14.51: Interviene Funaro Sara**

14.53: Entra in aula Armentano Nicola

**14.54: Interviene Funaro Sara**

**14.54: Interviene Verdi Donella**

**14.54: Interviene Paolieri Francesca**

**ALLEGATO N.1:** Question Time n.: 2018/00289

Tipo atto: Question Time

Oggetto: sul protocollo d'intesa con Cna e Fondazione Guido Franceschini per l'inserimento socio lavorativo di persone in disagio economico

Proponente: Francesca Paolieri

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Appreso recentemente dalla stampa locale, in particolare "La nazione" dell'8 febbraio, che il Comune di Firenze ha firmato un Protocollo d'intesa con la Cna e la Fondazione Guido Franceschini Onlus per l'inserimento socio lavorativo di persone svantaggiate;

Rilevata l'importanza di tale collaborazione e progetto che si inserisce nell'ambito del più ampio progetto P.o.l.i.s. iniziato nel 2013;

#### SI CHIEDE

- quali obiettivi si propone di perseguire il Protocollo recentemente firmato e il ruolo che verrà assunto dai singoli enti sottoscrittori;
- quanti inserimenti socio lavorativi sono stati attivati grazie al progetto P.o.l.i.s..

*Francesca Paolieri*

COMUNE DI FIRENZE
8.2.18
Interrogazione N. 289
Interpellanza N.
Mozione / O.D.G./RIS. N.

Ora:14.55

Verbale: 124

QUESTION TIME N.: 2018/00290

OGGETTO: Lavori tranviari

Proponente: Cellai Jacopo

Relatore: Giorgetti Stefano

**14.55: Interviene Biti Caterina** ASSUME LA PRESIDENZA

**14.55: Interviene Cellai Jacopo**

**14.56: Interviene Giorgetti Stefano**

**14.58: Interviene Cellai Jacopo**

**ALLEGATO N.1:** Question Time n.: 2018/00290



ALLEGATO N°	1
ARGOMENTO N°	126

QUESTION TIME

Proponente: Jacopo Cellai

Oggetto: lavori tranviari

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

- appreso che dopo l'incontro tra l'Amministrazione comunale, i vertici di Tram Spa e le ditte concessionarie dei lavori, è confermata la messa in esercizio per il prossimo 30 giugno della linea 3 mentre sulla linea 2 sono in corso "approfondimenti sulla tempistica";
- appreso che la migliore ipotesi avanzata da Tram Spa sul completamento della linea 2 prevederebbe uno slittamento di 3 mesi

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

- 1) In cosa consiste la fase di "approfondimenti sulla tempistica" dichiarati dall'Amministrazione Comunale in merito ai lavori della linea 2;
- 2) Per quale motivo non state effettuate le opportune analisi sui tempi prima di arrivare a ridosso della scadenza prevista del 28 febbraio per il completamento dei lavori della linea 2;
- 3) Quali sono le date in cui verranno messe in funzione entrambe le linee tranviarie.

Jacopo Cellai

Firenze, 8 febbraio 2018

COMUNE DI FIRENZE
8-2-18
Interrogazione N. 290
Interpellanza N. ....
Mozione / O.D.G./RIS. N. ....

Ora:15.00

Verbale: 125

QUESTION TIME N.: 2018/00299

**OGGETTO:** Arrivo di parte del Battaglione Friuli alla Caserma Predieri e i conseguenti problemi di parcheggio a Rovezzano

**Proponente:** Grassi Tommaso

**Relatore:** Giorgetti Stefano

**14.59: Interviene Biti Caterina**

**15.00: Interviene Grassi Tommaso**

15.02: Entra in aula Perini Serena

**15.02: Interviene Giorgetti Stefano**

15.03: Entra in aula Falomi Niccolo'

**15.04: Interviene Biti Caterina**

**15.04: Interviene Grassi Tommaso**

**ALLEGATO N.1:** Question Time n.: 2018/00299

ALLEGATO N° 1  
ARGOMENTO N° 125

COMUNE DI FIRENZE	
8 FEB 2018	
Interrogazione N.	Q.T. 299
Interpellanza N.	
Mozione / C.D.G./SIS. N.	

## INTERROGAZIONE

Proponente: Tommaso Grassi

Oggetto: Arrivo di parte del Battaglione Friuli alla Caserma Predieri e i conseguenti problemi di parcheggio a Rovezzano.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

Preso atto che dalla fine dell'anno 2017 parte del Battaglione Friuli è rientrato all'interno della Caserma Predieri di Rovezzano e si valuta che siano circa 2000 persone;

Avuto conferma dalla cittadinanza della zona che la Via Sant'Andrea a Rovezzano e quelle limitrofe sono continuamente occupate dagli autoveicoli appartenenti ai militari della caserma;

Considerato che il rione di Rovezzano non ha al suo interno tutti i servizi essenziali per gli abitanti, i quali sono obbligati a spostarsi con propri mezzi a motore;

Appurato che non vi sono larghe zone adibite a parcheggio pubblico e perciò l'arrivo di nuovi gruppi di militari ha creato molte difficoltà a tutti i residenti possessori di auto e motorini;

Visto che al limite del rione, sono presenti alcune attività commerciali di ristorazione e somministrazione bevande che richiamano nei propri locali molti gruppi di cittadini, i quali ci arrivano solo con autoveicoli e motoveicoli;

## INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

Se è a conoscenza che, alla fine del 2017, parte del Battaglione Friuli è rientrato all'interno della Caserma Predieri;

Se ritiene, a seguito dell'arrivo di tanti militari nel rione, molti dei quali proprietari di autoveicoli, di rivalutare la situazione dei parcheggi disponibili e ricercare una soluzione che possa essere positiva sia per i residenti che per i militari;



COMUNE DI  
FIRENZE

UFFICIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI  
PUBBLICHE  
RIFONDAZIONE COMUNISTA

Se, a seguito di questa nuova situazione, intende intensificare la presenza in zona della polizia municipale per poter verificare la corretta applicazione del Codice della Strada ed essere di deterrente alla sosta selvaggia.

Il Consigliere Comunale

Tommaso Grassi

Ora:15.05

Verbale: 126

QUESTION TIME N.: 2018/00292

OGGETTO: Emergenza freddo e emergenza casa

Proponente: Noferi Silvia

Relatore: Funaro Sara

**15.05: Interviene Biti Caterina**

**15.05: Interviene Noferi Silvia**

15.07: Entra in aula Ceccarelli Andrea

**15.07: Interviene Biti Caterina**

**15.07: Interviene Funaro Sara**

15.10: Entra in aula Gianassi Federico

**15.10: Interviene Funaro Sara**

**15.10: Interviene Biti Caterina**

**15.10: Interviene Noferi Silvia**

ALLEGATO N.1: Question Time n.: 2018/00292

## Movimento 5 Stelle

ALLEGATO N°...1.....  
ARGOMENTO N°...126....

QUESTION TIME

### DOMANDA DI ATTUALITÀ

Data 6 febbraio 2018  
Proponente: Silvia Noferi (Movimento 5 Stelle)  
Oggetto: Emergenza freddo e emergenza casa

COMUNE DI FIRENZE
08.02.18
interrogazione N. QT 292
Interpellanza N. ....
Mozione / C.D.C. / SIS N. ....

Letto l'articolo del 2 febbraio 2018 su La Nazione dal titolo "Si impicca in casa poche ore prima dello sfratto";

Letto l'articolo del 4 febbraio scorso dal titolo: "Sos gelo: segnalate i senzateo al Comune";

**Considerate** le numerose segnalazioni che la sottoscritta ha effettuato circa l'estrema difficoltà di una famiglia che dormiva in strada in un furgone, che solo grazie alla colletta fra cittadini sono riusciti a trovare una sistemazione provvisoria, per la quale il Comune non è riuscito a fare nulla di concreto tanto che ad oggi la famiglia versa ancora in condizioni disperate;

**Visto** che tutte le segnalazioni fatte dalla sottoscritta per pec alla Direzione dei Servizi Sociali e per e-mail ordinaria alla casella di posta elettronica indicata nell'articolo, ossia: [assessore.funaro@comune.fi.it](mailto:assessore.funaro@comune.fi.it), non hanno mai ricevuto risposta;

La sottoscritta consigliera comunale;

### CHIEDE AL SINDACO

- 1) se la persona che si è impiccata fosse seguita dai servizi sociali del Comune;
- 2) se l'indirizzo e-mail dell'assessore Funaro è corretto;
- 3) cosa intende fare il Comune per aiutare concretamente la famiglia segnalata dalla sottoscritta alla Direzione dei Servizi Sociali e all'assessore al welfare.

Silvia Noferi  
Movimento 5 Stelle

Ora:15.12

Verbale: 127

QUESTION TIME N.: 2018/00297

OGGETTO: Costi e progetti Museo Carnielo

Proponente: Scaletti Cristina

Relatore: Gianassi Federico

**15.12: Interviene Biti Caterina**

15.12: Entra in aula Della Felice Susanna

**15.12: Interviene Scaletti Cristina**

15.12: Entra in aula Bieber Leonardo

**15.14: Interviene Gianassi Federico**

**15.17: Interviene Scaletti Cristina**

15.18: Entra in aula Guccione Cosimo

**ALLEGATO N.1:** Question Time n.: 2018/00297

Gruppo Consiliare  
La Scaletti, la Firenze viva

ALLEGATO N°.....  
ARGOMENTO N°.....127.....

Tipologia: Domanda a risposta immediata (Q. T) – Consiglio Comunale 12 Febbraio 2018

Soggetti proponenti: Cristina Scaletti

Oggetto: costi e progetti Museo Carnielo

Considerato che il Comune di Firenze aveva investito sulla struttura di Piazza Savonarola nella prospettiva poi vanificata di farne sede della Fondazione Zeffirelli, oggi in Piazza San Firenze;

si interroga l'amministrazione comunale

per sapere:

a quanto ammonti ad oggi l'investimento del Comune di Firenze in su detta struttura, quale sia il suo stato attuale, quali siano i progetti ad essa legati e quali i tempi di realizzazione.

Cristina Scaletti

COMUNE DI FIRENZE
8 FEB 2018
Interrogazione Q.T. 297
interpellanza N. ....
Mozione / O.D.G./RIS. N. ....



Ora:15.18

Verbale: 128

QUESTION TIME N.: 2018/00294

OGGETTO: Modalità di rimozione veicoli in sosta vietata a Firenze

Proponente: Torselli Francesco

Relatore: Gianassi Federico

**15.18: Interviene Biti Caterina**

**15.18: Interviene Torselli Francesco**

**15.20: Interviene Gianassi Federico**

**15.23: Interviene Torselli Francesco**

**ALLEGATO N.1: Question Time n.: 2018/00294**



QUESTION TIME

ALLEGATO N° 1  
ARGOMENTO N° 128

Soggetto proponente: Francesco Torselli  
 Oggetto: modalità di rimozione veicoli in sosta vietata a Firenze  
 Data: 8 febbraio 2018

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE

PRESO ATTO che in alcune zone della città è in vigore, quale sanzione accessoria alla multa per divieto di sosta, anche la rimozione coatta del veicolo.

CONSIDERATO che tale rimozione avviene "forzando" la portiera del veicolo parcheggiato in sosta vietata al fine di accedere all'interno dell'abitacolo da parte dell'operatore addetto alla rimozione.

VISTO che tale manovra può anche causare un danno al veicolo rimosso, per il quale il proprietario può rivalersi in seguito sull'azienda che opera la rimozione.

CHIEDE AL SINDACO

1. Di conoscere i motivi per i quali la rimozione forzata dei veicoli parcheggiati in divieto di sosta, laddove sia prevista la sanzione accessoria della rimozione, avviene "forzando" la portiera del veicolo ed il conseguente accesso all'interno di esso da parte dell'operatore addetto alla manovra.
2. Quanti sono stati i veicoli rimossi a Firenze negli anni solari 2016 e 2017, quanti di questi rimossi da società partecipate dal Comune di Firenze e, quanti i proprietari che hanno richiesto alla società che ha operato la rimozione il risarcimento dei danni causati al proprio veicolo.
3. Se egli non reputi lesivo della proprietà altrui, nonché della privacy del cittadino, un'operazione di rimozione che preveda l'accesso "forzato" di un operatore all'interno di un veicolo privato, soprattutto qualora fosse possibile rimuovere il veicolo stesso senza tale, invasiva, operazione.

Francesco Torselli

COMUNE DI FIRENZE	
08.02.18	
Interrogazione N°	QT 296
Interpellanza N°	
Mozione / O.D. G.A.B.S. N°	

Ora:15.24

Verbale: 129

QUESTION N.: 2018/00295

OGGETTO: Aggiornamento su alloggi di via dei Pepi

Proponente: Amato Miriam

Relatore: Gianassi Federico

**15.24: Interviene Biti Caterina**

**15.24: Interviene Amato Miriam**

15.24: Entra in aula Rossi Alessio

**15.25: Interviene Biti Caterina**

**15.26: Interviene Gianassi Federico**

15.26: Entrano in aula Collese Stefania,Verdi Donella

15.26: Esce dall'aula Verdi Donella

**15.29: Interviene Gianassi Federico**

**15.29: Interviene Amato Miriam**

ALLEGATO N.1: Question Time n.: 2018/00295

Question time

Oggetto: aggiornamento su alloggi di via dei Pepi

Proponente: Miriam Amato

ALLEGATO	N°...1.....
ARGOMENTO N°	129.....

Visto che il TAR si è pronunciato sull'alloggio di via dei Pepi, riconoscendolo come di Edilizia Residenziale Pubblica a differenza da quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale:


Ricordata la delibera di Consiglio n.73/2017 che prevede la vendita a Invimit di un blocco di 61 alloggi, fra i quali quelli di via dei Pepi:

Visto che l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto in data 28 dicembre 2017 contratto di vendita con Invimit degli alloggi indicati nella suddetta delibera 73/2017 ma che per i 14 alloggi di via dei Pepi la vendita sarebbe stata sospesa in attesa del pronunciamento del TAR":

SI INTERROGA IL SINDACO per sapere

- 1) come e quando intende procedere alla riassegnazione dei 14 alloggi di via dei Pepi riconsiderandoli come patrimonio ERP dopo il pronunciamento del TAR:
- 2) se ritiene che con il pronunciamento del Tar anche gli altri alloggi venduti ad Invimit debbano essere riconsiderati come patrimonio ERP e nel caso quali procedimenti amministrativi intenda prendere:
- 3) se altri ex assegnatari degli alloggi venduti a Invimit impugnassero la delibera 73/2017, quali sarebbero le conseguenze per l'Amministrazione Comunale.

Consigliera Comunale  
Miriam Amato



COMUNE DI FIRENZE
08.02.18
interrogazione N° QT 295
interpellanza N.
mozione / O.D.G./RIS. N.

Ora:15.30

Verbale: 130

QUESTION TIME N.: 2018/00296

OGGETTO: Mercato delle Cure: trasferito e già chiuso per un giorno

Proponente: Verdi Donella

Relatore: Del Re Cecilia

**15.30: Interviene Biti Caterina**

**15.30: Interviene Verdi Donella**

**15.32: Interviene Biti Caterina**

**15.32: Interviene Biti Caterina**

**15.32: Interviene Del Re Cecilia**

**15.33: Interviene Biti Caterina**

15.33: Entra in aula Tenerani Mario

**15.35: Interviene Biti Caterina**

**15.35: Interviene Del Re Cecilia**

**15.36: Interviene Biti Caterina**

**15.36: Interviene Verdi Donella**

ALLEGATO N.1: Question Time n.: 2018/00296

COMUNE DI FIRENZE

08.02.18

Interrogazione N° QT 296

Interpellanza N° \_\_\_\_\_

Mozione : C.D.G./RIS N° \_\_\_\_\_

QUESTION TIME

**Proponente:** Donella Verdi

**Oggetto:** Mercato delle Cure: trasferito e già chiuso per un giorno

La sottoscritta Consigliera comunale,

PRESO ATTO che Lunedì 5 febbraio, dopo numerose vicissitudini per individuare una sede idonea al trasferimento, il Mercato delle Cure ha riaperto nella nuova ubicazione temporanea, in Piazza Berlinguer, accanto al Mandela Forum;

APPRESO che il 2 febbraio il Comune ha emanato un provvedimento dirigenziale, in seguito alle misure stabilite nella riunione del Gruppo Operativo Sicurezza presso la Questura, in cui è stata decisa, per ragioni di sicurezza, la chiusura dei mercati di Cure e Fanti per l'intera giornata di venerdì 9 febbraio, in occasione della partita Fiorentina-Juventus ;

APPRESO inoltre che la prima giornata di apertura è trascorsa senza corrente elettrica a causa del mancato completamento degli allacci, con grave disagio per gli operatori;

CONSIDERATO che durante il periodo di trasferimento del mercato dalle Cure a Piazza Berlinguer l'amministrazione, per voce del presidente del Q.2, si era impegnata ad assicurare un servizio di bus navetta operativo nell'arco della mattina o un potenziamento dei bus così da garantire un collegamento efficace tra la vecchia e la nuova sede, servizio ad oggi non partito.

APPRESO dalla stampa che il Presidente del Quartiere n. 2, Michele Pierguidi, avrebbe rassicurato la cittadinanza, sostenendo che entro pochi giorni la navetta sarebbe entrata in funzione dalle ore 8 alle ore 13;

INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

Se gli operatori delle attività commerciali e le associazioni di categoria siano stati preventivamente informati della possibilità di chiusura del mercato in caso di manifestazioni sportive o di altra natura presso l'Artemio Franchi o il Mandela Forum;


Se, a tal proposito, siano in previsione altre chiusure giornaliere del mercato per motivi di sicurezza e, in caso, se esista un calendario da poter consultare ;

Se vi sia adesso la completa funzionalità della piazza, compreso il completamento degli allacci elettrici e se vi siano i servizi igienici;

Se, vista la perdita degli incassi per gli operatori, a causa del mancato svolgimento dell'attività commerciale sia nella giornata di venerdì 9 febbraio che in altre eventuali occasioni che si potranno verificare, sia prevista una riduzione proporzionale del pagamento della Cosap;

Se trovi conferma quanto asserito dal Presidente del Quartiere n. 2 circa la messa in funzione di una navetta di collegamento giornaliera tra il vecchio mercato e il nuovo in Piazza Berlinguer e quali siano i tempi previsti per l'entrata in funzione di questo servizio.

Donella Verdi



Ora:15.38

Verbale: 131

QUESTION TIME N.: 2018/00298

OGGETTO: Iniziative del Sindaco sulle questioni delle tramvie linea 2 e 3

Proponente: Amato Miriam

Relatore: Giorgetti Stefano

**15.37: Interviene Biti Caterina**

15.37: Esce dall'aula Verdi Donella

**15.38: Interviene Amato Miriam**

15.38: Entra in aula Verdi Donella

**15.39: Interviene Biti Caterina**

**15.39: Interviene Giorgetti Stefano**

**15.41: Interviene Amato Miriam**

**ALLEGATO N.1: Question Time n.: 2018/00298**



Question time

Oggetto: iniziative del sindaco sulle questioni delle tramvie linea 2 e 3

Proponente: Miriam Amato

ALLEGATO	N°.....2.....
ARGOMENTO N°	131.....

Visto l'articolo di REPUBBLICA FIRENZE del 7.2.2018. "Dagli annunci all'imbarazzo E Renzi punge". dove si riportano e commentano le difficoltà del sindaco relative ai tempi e alla conclusione dei lavori delle tramvie e delle dichiarazioni del sindaco stesso come quella rilasciata al mensile cittadino Il Reporter a maggio del 2016: «Scommetto una cena coi fiorentini che la tramvia sarà pronta per il 14 febbraio del 2018»:


Visto che nell'articolo si riferisce che il "segretario dem Matteo Renzi, che da candidato certo sarebbe salito volentieri sui nuovi Sirio per un giro inaugurale a 20 giorni dal voto, almeno in un'occasione pubblica ha lanciato battutine a Nardella sulla tramvia: «Una giratina non ci si fa? Vabbe, poi se ne parla», scherzò due settimane fa alle Vie Nuove rivolto a Nardella»:

Visto che, come riporta l'articolo, "i social sono in rivolta e alla "cena" fake del prossimo 15 febbraio si sono iscritti in 4 mila c'è il rischio che l'evento da burla possa trasformarsi in reale, che qualcuno vada davvero sotto Palazzo Vecchio per rivendicare una cena offerta dal sindaco":

SI INTERROGA IL SINDACO per sapere

- 1) se a breve intenda prendere delle iniziative riguardanti le due linee di tramvie;
- 2) quali iniziative intenda prendere per onorare la scommessa, incauta e persa, di fronte ai fiorentini circa la data di avvio delle tramvie per il 14 febbraio.

Consigliera Comunale  
Miriam Amato



COMUNE DI FIRENZE	
8 FEB 2018	
Interrogazione	Q.T. 298
interpellanza n.	
Mozione / O.D.G./RIS. N	

Ora:15.42

Verbale: 132

QUESTION TIME N.: 2018/00291

OGGETTO: Guardie ausiliarie volontarie

Proponente: Grassi Tommaso

Relatore: Bettini Alessia

**15.42: Interviene Biti Caterina**

**15.42: Interviene Grassi Tommaso**

15.44: Entra in aula Giachi Cristina

**15.44: Interviene Bettini Alessia**

**15.45: Interviene Grassi Tommaso**

**15.48: Interviene Biti Caterina**

**ALLEGATO N.1: Question Time n.: 2018/00291**



COMUNE DI FIRENZE	
8 - 2 - 18	
Interrogazione N.	291
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G./RIS. N.	

**Question time**

Proponenti: Tommaso Grassi

**Oggetto: Guardie ausiliarie volontarie**

Il sottoscritto Consigliere,

Appreso della prossima creazione di un gruppo di "guardie ambientali volontarie", composto da circa 50 unità, che dovrà affiancare la Polizia municipale nel presidio e nel controllo del territorio rispetto alle tematiche ambientali;

Considerato che la materia è disciplinata dalla Legge regionale n. 30/2015, che prevede un atto di nomina della Regione a seguito di conseguimento della qualifica di guardia ambientale volontaria;

Preso atto che condizione necessaria per ottenere la qualifica è "...a) aver frequentato appositi corsi di qualificazione e di riqualificazione" e "b) aver superato l'esame finale del corso di cui alla lettera a)..." come recita la legge citata all'art. 104;

Considerato altresì che la legge prevede, all'art.105, paragrafo "f", che il personale deve "...Usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione" e che, all'art.107, stabilisce che : "1. Entro il 31 marzo di ogni anno le province, la città metropolitana e gli enti parco trasmettono alla Giunta regionale:

- a) un rapporto sull'attività svolta in ordine al servizio volontario di vigilanza ambientale e agli interventi effettuati dalle GAV;
- b) un rendiconto sull'impiego delle risorse finanziarie e sulle dotazioni strumentali a disposizione;
- c) un piano di organizzazione del servizio per l'anno in corso con l'indicazione delle relative necessità finanziarie e di dotazioni strumentali";

**Interroga il SINDACO e l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE per sapere:**

Quando, dove e quale ente/associazione/altro organizzerà e farà tenere il corso di qualificazione necessario per diventare GAV;

Quale soggetto stia preparando il piano di organizzazione del servizio per l'anno 2018, con indicazione delle necessità finanziarie e delle dotazioni strumentali, così come la legge citata vuole;

Di quale attrezzatura sarà dotato il personale Gav, quanti e quali veicoli verranno messi a loro disposizione per poter svolgere i compiti assegnati e quale sia il soggetto giuridico che fornirà tutto ciò.

Il Consigliere comunale  
Tommaso Grassi

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 15.48 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione della Presidente del Consiglio Caterina Biti, ai sensi della normativa vigente, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza Caterina Biti, assistita dal Vice Segretario Generale Vicario del Comune Patrizia De Rosa.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 30 consiglieri.

La Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

15.48: Appello, presenti: Albanese Benedetta,Amato Miriam,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Biti Caterina,Ceccarelli Andrea,Cellai Jacopo,Colangelo Marco,Collesei Stefania,Della Felice Susanna,Falomi Niccolo',Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Grassi Tommaso,Guccione Cosimo,Milani Luca,Nannelli Francesca,Noferi Silvia,Paolieri Francesca,Perini Serena,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio,Rossi Alessio,Scaletti Cristina,Tenerani Mario,Torselli Francesco,Trombi Giacomo,Verdi Donella,Xekalos Arianna

**Ora:**15.51

**Verbale:**

**COMUNICAZIONE N.:** 2018/00275

**OGGETTO:** Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale per salutare la sig.ra Ndileka Mandela presente in aula

**15.50: Interviene Biti Caterina**

**15.51: Interviene Ndileka Mandela**

**15.54: Interviene Ndileka Mandela**

15.54: Entra in aula Giuliani Maria Federica

Ora:16.05

Verbale: 134

COMUNICAZIONE N.: 2018/00276

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Bieber: A cento anni dalla nascita di Nelson Mandela l'inaugurazione del Mandela Memorial.

**16.04: Interviene Biti Caterina**

**16.05: Interviene Bieber Leonardo**

**16.06: Interviene Biti Caterina**

Ora:16.08

Verbale: 135

COMUNICAZIONE N.: 2018/00312

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Armentano: La Bicipolitana. Una metropolitana per la mobilità dolce

**16.08: Interviene Biti Caterina**

**16.08: Interviene Armentano Nicola**

Ora:16.12

Verbale: 136

COMUNICAZIONE N.: 2018/00313

OGGETTO: Comunicazione della consigliera Collesei: Episodi di razzismo, anche a Firenze.

**16.12: Interviene Biti Caterina**

**16.12: Interviene Collesei Stefania**

Ora:16.15

Verbale: 137

COMUNICAZIONE N.: 2018/00314

OGGETTO: Comunicazione della consigliera Amato: Patto sulla sicurezza Nardella - Minniti.

**16.15: Interviene Biti Caterina**

**16.15: Interviene Amato Miriam**

Ora:16.17

Verbale: 138

DOMANDE D'ATTUALITA' N.: 2018/00315

OGGETTO: Domanda di attualità del consigliere Trombi: Bici che vanno, bici che restano e dati che contano - Rel. Assessore Bettarini

**16.17: Interviene Biti Caterina**

**16.17: Interviene Trombi Giacomo**

**16.19: Interviene Biti Caterina**

**16.19: Interviene Bettarini Giovanni**

**16.22: Interviene Trombi Giacomo**

ALLEGATO N.1: Domanda d'attualità n.: 2018/00315

**Oggetto:** domanda d'attualità del trombi


**Mittente:** Trombi Giacomo <giacomo.trombi@comune.fi.it>

**Data:** 11/02/2018 14:57

**A:** Presidente Comunale <presidenza.consiglio@comune.fi.it>, Rustici Lorenzo <lorenzo.rustici@comune.fi.it>, "Servizio Atti - Direzione del Consiglio Comunale" <servizio.atti@comune.fi.it>

**CC:** "tgrassi85@gmail.com" <tgrassi85@gmail.com>, Donella Verdi <donella.verdi@gmail.com>,

"gruppo.firenzeripartea sinistra.sel.fas.prc@comune.fi.it" <gruppo.firenzeripartea sinistra.sel.fas.prc@comune.fi.it>



buongiorno!

eccovi la mia domanda d'attualità dal titolo ""

il sottoscritto consigliere comunale

appreso dal Sito di Firenze (articolo "Gobeebike: a Firenze spariscono le bici verdi e le poche rimaste sono inutilizzabili" del 11/2/2018 raggiungibile al link <http://www.ilsitodifirenze.it/content/901-gobeebike-firenze-spariscono-le-bici-verdi-e-le-poche-rimaste-sono-inutilizzabili>) che uno dei due gestori di noleggio biciclette a flusso libero presenti in città avrebbe difficoltà tecniche che sembrerebbero però la prolusione dell'abbandono del gestore dalla piazza fiorentina

ricordato che le biciclette gobeebike sono molto differenti da quelle dell'altro gestore: ovvero sono più grandi e, a detta degli utilizzatori, un po' più confortevoli

ricordato che i gestori del noleggio biciclette a flusso libero si trovano a disporre di una grande mole di dati di grande valore economico, in quanto contengono gli spostamenti geolocalizzati e temporalmente definiti di utenze fortemente profilate, e che secondo alcuni analisti siano in realtà questi dati, ovvero la vendita degli stessi sul mercato, il vero plusvalore della attività di noleggio biciclette

interroga l'amministrazione comunale per sapere

se l'a.c. sia a conoscenza di decisioni del gestore gobeebike che condurrebbero al ritiro della flotta di bici destinate al noleggio a flusso libero dal territorio fiorentino, o di eventuali problemi tecnici

se sia a conoscenza delle motivazioni che hanno portato a questa scelta

se, in caso di effettivo abbandono da parte di gobee bikes, l'a.c. abbia intenzione di adoperarsi presso il gestore superstite perché provveda prima possibile ad introdurre biciclette più confortevoli

se l'a.c. intenda intervenire, previa consultazione con il garante per la privacy, sulle prossime manifestazioni di interesse, in particolare in materia di trattamento dei dati degli utenti fiorentini



**Giacomo Trombi**


Consigliere Comunale

Gruppo Firenze Riparte a Sinistra

Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria - 50122 Firenze - Italia

Tel : 055.26.16.923

Skype gtrombi



Ora:16.24

Verbale: 139

**DOMANDE D'ATTUALITA' N.: 2018/00316**

**OGGETTO:** Domanda d'attualità del consigliere Grassi: Vaccini, niente proroghe?  
L'amministrazione di Firenze cosa ne pensa? - Rel. Vice Sindaco Giachi

**16.24: Interviene Biti Caterina**

**16.24: Interviene Grassi Tommaso**

**16.25: Interviene Biti Caterina**

**16.25: Interviene Giachi Cristina**

**16.28: Interviene Biti Caterina**

**16.28: Interviene Grassi Tommaso**

**ALLEGATO N.1: Domanda d'attualità n.: 2018/00316**



ALLEGATO	N°	1
ARGOMENTO	N°	139

Domanda d'attualità

Oggetto: Vaccini, niente proroghe? L'amministrazione di Firenze cosa ne pensa?

Il sottoscritto Consigliere comunale,

Preso atto dell'articolo di domenica 11 febbraio 2018 dal titolo 'Vaccini, niente proroghe: multe dal 10 marzo' in cui si riporta la posizione della Ministra Lorenzin rispetto alla volontà di non concedere alcuna proroga per consentire alle alunne e agli alunni che stanno frequentando l'anno scolastico anche nella fascia d'età tra 0 e 6 anni

Ricordata la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale di Firenze numero 2017/02184 avente per oggetto: Affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018

VISTO l'impegno della Vicesindaca Giachi in ANCI per garantire che tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di servizio né di continuità educativa

Considerato che la mozione approvata dal Consiglio chiedeva e impegnava il sindaco e l'amministrazione comunale ad adoperarsi affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di continuità educativa e a tal fine chiede al Parlamento di tenere presente l'esigenza di considerare l'anno scolastico 2017-2018

transitorio, per dare risalto alla divulgazione e alle opportune informazioni sui percorsi vaccinali alle famiglie e chiedeva inoltre di far proprie le proposte formulate da ANCI, nonché di adottare ogni altro provvedimento utile e necessario all'attuazione del punto 1 del presente atto

CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAPERE

Quali azioni abbia assunto e/o intrapreso l'amministrazione comunale per ottemperare alle richieste della mozione n. 2184/2017

Cosa significa la comunicazione trasmessa dal Ministero della Salute alle Regioni e ai Comuni, ovvero se risulta che non verrà garantito che tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di servizio né di continuità educativa

Se sia prevista una discussione sul tema in vista della scadenza del 10 marzo in sede dell'Anci e quale sia la posizione che l'amministrazione fiorentina intenda assumere in merito alla possibilità di tutelare la continuità educativa

Se intenda operare in ogni sede affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di continuità educativa chiedendo al Parlamento di tenere presente l'esigenza di considerare l'anno scolastico 2017-2018

transitorio, per dare risalto alla divulgazione e alle opportune informazioni sui percorsi vaccinali alle famiglie

Tommaso Grassi

COMUNE DI FIRENZE	
12-2-18	
Interrogazione N.	316
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G./BIS N.	

Ora:16.30

Verbale: 140

COMUNICAZIONE N.: 2018/00277

OGGETTO: Celebrazione del Giorno del Ricordo

**16.30: Interviene Biti Caterina**

**16.33: Interviene Prof. Paolo Nistri**

16.34: Entra in aula D'Ambrisi Angelo

**16.58: Interviene Biti Caterina**

**16.58: Interviene Noferi Silvia**

**17.03: Interviene Biti Caterina**

17.03: Esce dall'aula Fratini Massimo

**17.03: Interviene Rossi Alessio**

17.04: Entra in aula Fratini Massimo

**17.05: Interviene Biti Caterina**

**17.05: Interviene Cellai Jacopo**

**17.12: Interviene Biti Caterina**

**17.12: Interviene Fratini Massimo**

17.17: Esce dall'aula Fratini Massimo

**17.17: Interviene Paolieri Francesca**

17.17: Entra in aula Fratini Massimo

**17.22: Interviene Giuliani Maria Federica**

17.25: Esce dall'aula Noferi Silvia

**17.26: Interviene Biti Caterina**

**17.27: Interviene Torselli Francesco**

17.31: Esce dall'aula Rossi Alessio

**17.33: Interviene Biti Caterina**

**17.33: Interviene Milani Luca**

Ora:17.36

Verbale: 141

DELIBERAZIONE N.: 2017/00844

OGGETTO: REGOLAMENTO UNICO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Soggetto/i proponente/i: Cecilia Del Re

Ufficio proponente: DIREZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 2 - Favorevole - 06/02/2018

**17.36: Interviene Biti Caterina**

17.37: Esce dall'aula Ceccarelli Andrea

**17.37: Interviene Del Re Cecilia**

**17.40: Interviene Biti Caterina**

17.40: Esce dall'aula Funaro Sara

**17.44: Interviene Del Re Cecilia** presenta un emendamento di Giunta

**17.51: Interviene Biti Caterina**

**17.51: Interviene Giorgetti Fabio** presenta un emendamento a firma dei componenti della commissione II

**17.57: Interviene Biti Caterina**

**17.57: Interviene Trombi Giacomo**

**18.02: Interviene Collesei Stefania**

**18.04: Interviene Torselli Francesco**

**18.09: Interviene Biti Caterina**

**18.10: Interviene Del Re Cecilia** interviene per replica

**18.13: Interviene Biti Caterina**

**18.13: Interviene Del Re Cecilia**

**18.16: Interviene Del Re Cecilia**

18.17: Esce dall'aula Tenerani Mario

**18.18: Interviene Biti Caterina** sono stati presentati 3 ulteriori emendamenti

Ora:18.18

EMENDAMENTO N.2 alla proposta di Delibera 844-2017 presentato dal consigliere Giorgetti

**18.19: Interviene Giorgetti Fabio** Precisa che l'emendamento da lui presentato è frutto del lavoro compiuto da tutta la commissione e che pertanto l'emendamento è stato sottoscritto da tutti i commissari

18.21: Esce dall'aula Pugliese Andrea

**18.21: Interviene Biti Caterina**

**18.21: Interviene Collesei Stefania**

**18.23: Interviene Paolieri Francesca**

**18.25: Interviene Biti Caterina** nomina scrutatori i consiglieri Paolieri, Della Felice, Torselli

**18.25 Il Presidente pone in votazione** l'emendamento n.2

Presenti abilitati: 26

Favorevoli: 22

Contrari: 1

Astenuti: 0

Non Votanti: 3

### **18.26: Esito: Approvato**

#### **Favorevoli**

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Biti Caterina,Cellai Jacopo,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Della Felice Susanna,Falomi Niccolo',Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Ricci Fabrizio,Scaletti Cristina,Torselli Francesco,Xekalos Arianna

#### **Contrari**

Collesei Stefania

#### **Non Votanti**

Grassi Tommaso,Trombi Giacomo,Verdi Donella

### **18.26: Interviene Biti Caterina**

Ora:18.27

EMENDAMENTO N.3 alla proposta di Delibera 844-2017 presentato dalla consigliera Scaletti

### **18.26: Interviene Biti Caterina**

### **18.27: Interviene Scaletti Cristina**

### **18.30: Interviene Biti Caterina**

### **18.30 Il Presidente pone in votazione l'atto**

Presenti abilitati: 23

Favorevoli: 5

Contrari: 17

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

### **18.30: Esito: Respinto**

#### **Favorevoli**

Grassi Tommaso,Scaletti Cristina,Trombi Giacomo,Verdi Donella,Xekalos Arianna

#### **Contrari**

Albanese Benedetta,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Biti Caterina,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Della Felice Susanna,Falomi Niccolo',Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Ricci Fabrizio

#### **Non votante**

Torselli Francesco

Ora:18.31

EMENDAMENTO N.4 alla proposta di Delibera 844-2017 presentato dalla consigliera Scaletti

**18.30: Interviene Biti Caterina**

**18.31: Interviene Scaletti Cristina**

**18.32: Interviene Biti Caterina**

**18.32 Il Presidente pone in votazione l'atto**

Presenti abilitati: 24

Favorevoli: 6

Contrari: 18

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**18.32: Esito: Respinto**

**Favorevoli**

Grassi Tommaso,Scaletti Cristina,Torselli Francesco,Trombi Giacomo,Verdi Donella,Xekalos Arianna

**Contrari**

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Biti Caterina,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Della Felice Susanna,Falomi Niccolo',Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Ricci Fabrizio

Ora:18.32

EMENDAMENTO N.5 alla proposta di Delibera 844-2017 presentato dai consiglieri Trombi, Grassi, Verdi

**18.32: Interviene Biti Caterina**

**18.33: Interviene Trombi Giacomo**

18.35: Entra in aula Rossi Alessio

**18.36: Interviene Biti Caterina**

**18.36: Interviene Giorgetti Fabio**

**18.37: Interviene Biti Caterina**

**18.37: Interviene Scaletti Cristina**

**18.38: Interviene Biti Caterina**

**18.38 Il Presidente pone in votazione l'atto**

Presenti abilitati: 26

Favorevoli: 7

Contrari: 18

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

**18.38: Esito: Respinto**

**Favorevoli**

Collesei Stefania,Grassi Tommaso,Rossi Alessio,Scaletti Cristina,Trombi Giacomo,Verdi Donella,Xekalos Arianna

**Contrari**

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Biti Caterina,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Della Felice Susanna,Falomi Niccolo',Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Ricci Fabrizio

**Non Votanti**

Torselli Francesco

**18.38: Interviene Biti Caterina**

18.39: Esce dall'aula D'Ambrisi Angelo

**18.39: Interviene Biti Caterina**

18.39: Entra in aula D'Ambrisi Angelo

**18.39: Interviene Trombi Giacomo**

**18.41: Interviene Collesei Stefania**

**18.42: Interviene Biti Caterina**

**18.42: Interviene Rossi Alessio**

**18.43: Interviene Giorgetti Fabio**

**18.45: Interviene Biti Caterina**

**18.45: Interviene Paolieri Francesca**

**18.47: Interviene Biti Caterina** pon in votazione la delibera così come emendata dalla giunta e dalla commissione II

**18.47: Interviene Torselli Francesco**

**18.51: Interviene Scaletti Cristina**

**18.53: Interviene Biti Caterina**

**18.53 Il Presidente pone in votazione l'atto**

Presenti abilitati: 26

Favorevoli: 18

Contrari: 2

Astenuti: 0

Non Votanti: 6

**18.53: Esito: Approvato emendata**

**Favorevoli**

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Falomi Niccolò, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Ricci Fabrizio

**Contrari**

Collesei Stefania, Rossi Alessio

**Non Votanti**

Cellai Jacopo, Grassi Tommaso, Torselli Francesco, Trombi Giacomo, Verdi Donella, Xekalos Arianna

**18.53: Interviene Biti Caterina**

18.53: Entra in aula Grassi Tommaso

18.53: Esce dall'aula Grassi Tommaso

**18.54 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto**

Presenti abilitati: 22

Favorevoli: 18

Contrari: 0



Astenuti: 0

Non Votanti: 4

**18.54: Esito: Approvato**

**Favorevoli**

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Biti Caterina,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Della Felice Susanna,Falomi Niccolo',Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Ricci Fabrizio

**Non Votanti**

Grassi Tommaso,Torselli Francesco,Trombi Giacomo,Verdi Donella

**18.54: Interviene Biti Caterina** sono stati presentati 6 ordini del giorno

18.55: Entra in aula D'Ambrisi Angelo

18.55: Escono dall'aula D'Ambrisi Angelo, Giorgetti Fabio

Ora:18.55

Verbale: 141

**ORDINE DEL GIORNO N.:** 2018/00317

**OGGETTO:** Per arrivare preparati alla scadenza del blocco temporaneo delle aperture in area UNESCO – collegato alla Delib.844: Regolamento unico attività commerciali”

**PROPONENTI:** GiacomoTrombi, Tommaso Grassi, Donella Verdi

**18.55: Interviene Biti Caterina**

**18.55: Interviene Biti Caterina**

18.55: Esce dall'aula Giuliani Maria Federica

**18.55: Interviene Trombi Giacomo**

18.55: Entra in aula Giorgetti Fabio

**18.57: Interviene Paolieri Francesca** per mozione d'ordine per rimandare gli ordini del giorno in commissione

**18.57: Interviene Biti Caterina** siccome l'ordine del giorno n.1 è già stato presentato

verrà votato

**18.58: Interviene Grassi Tommaso**

**19.02: Interviene Biti Caterina**

**19.02: Interviene Rossi Alessio**

**19.04: Interviene Biti Caterina**

**19.04: Interviene Del Re Cecilia**

**19.07: Interviene Biti Caterina**

**19.07: Interviene Grassi Tommaso**

**19.08: Interviene Biti Caterina**

**19.08: Interviene Del Re Cecilia**

**19.09: Interviene Biti Caterina**

**19.09 Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno 317**

Presenti abilitati: 24

Favorevoli: 5

Contrari: 17

Astenuti: 0

Non Votanti: 2

**19.10: Esito: Respinto**

#### **Favorevoli**

Collesei Stefania, Grassi Tommaso, Rossi Alessio, Trombi Giacomo, Verdi Donella

#### **Contrari**

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Guccione Cosimo, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Ricci Fabrizio

#### **Non Votanti**

Torselli Francesco, Xekalos Arianna

**19.09: Interviene Biti Caterina**

19.10: Esce dall'aula Collesei Stefania

**19.10: Interviene Paolieri Francesca** per mozione d'ordine chiede di rinviare gli atti in commissione

19.10: Entra in aula Collesei Stefania

**19.10: Interviene Biti Caterina**

**19.10: Interviene Grassi Tommaso**

**19.11: Interviene Biti Caterina**

19.11: Esce dall'aula Xekalos Arianna

**19.11 Il Presidente pone in votazione** la mozione d'ordine Paolieri

19.11: Esce dall'aula Rossi Alessio

Presenti abilitati: 20

Favorevoli: 17

Contrari: 0

Astenuti: 1

Non Votanti: 2

**19.12: Esito: Approvato**

**Favorevoli**

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Della Felice Susanna,Falomi Niccolo',Giorgetti Fabio,Guccione Cosimo,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Ricci Fabrizio,Trombi Giacomo,Verdi Donella

**Astenuti**

Fratini Massimo

**Non Votanti**

Biti Caterina,Torselli Francesco

19.12: Escono dall'aula Giorgetti Fabio, Ricci Fabrizio, Falomi Niccolo', Bassi Angelo, Paolieri Francesca, Collesei Stefania, Perini Serena, Colangelo Marco

Ora:19.12

**Verbale: 141**

**ORDINE DEL GIORNO N.:** 2018/00318

**OGGETTO:** Per un protocollo sui controlli delle attività – collegato alla Delib.844: Regolamento unico attività commerciali”

**PROPONENTI:** GiacomoTrombi, Tommaso Grassi, Donella Verdi

Ora:19.12

**Verbale: 141**

**ORDINE DEL GIORNO N.:** 2018/00319

**OGGETTO:** Per dotare il Comune di strumenti atti alla salvaguardia della quiete pubblica – collegato alla Delib.844: Regolamento unico attività commerciali”

**PROPONENTI:** GiacomoTrombi, Tommaso Grassi, Donella Verdi

Ora:19.12

**Verbale: 141**

**ORDINE DEL GIORNO N.:** 2018/00320

**OGGETTO:** Per dotare gli uffici di strumenti informatici adeguati – collegato alla Delib.844: Regolamento unico attività commerciali”

**PROPONENTI:** GiacomoTrombi, Tommaso Grassi, Donella Verdi

Ora:19.12

**Verbale: 141**

**ORDINE DEL GIORNO N.:** 2018/00321

**OGGETTO:** Per la salvaguardia delle piccole attività – collegato alla Delib.844: Regolamento unico attività commerciali”

**PROPONENTI:** GiacomoTrombi, Tommaso Grassi, Donella Verdi

Ora:19.12

Verbale: 141

**ORDINE DEL GIORNO N.:** 2018/00322

**OGGETTO:** Perché sia verificata costantemente la corretta applicazione delle norme per distribuzione, somministrazione e vendita di bevande alcoliche – collegato alla Delib.844: Regolamento unico attività commerciali”

**PROPONENTI:** Stefania Collesei, Arianna Xekalos, Tommaso Grassi, Alessio Rossi

**19.12: Interviene Biti Caterina** dichiara chiusa la seduta

**ALLEGATO N.1:** Deliberazione n.: 2018/C/00844 (Prop. Delib. 2017/00844) – **I stesura**

**ALLEGATO N.2:** Emendamento n.1 Giunta

**ALLEGATO N.3:** Emendamento n.2 Comm.II - **Approvato**

**ALLEGATO N.4:** Emendamento n.3 Scaletti - **Respinto**

**ALLEGATO N.5:** Emendamento n.4 Scaletti - **Respinto**

**ALLEGATO N.6:** Emendamento n. 5 Trombi, Grassi, Verdi - **Respinto**

**ALLEGATO N.7:** Deliberazione n.: 2018/C/00844 - **Approvata emendata**

**ALLEGATO N.8:** Ordine del Giorno n. 2018/00317 - **Respinto**

**ALLEGATO N.9:** Ordine del Giorno n. 2018/00318 - **Rinviato**

**ALLEGATO N.10:** Ordine del Giorno n. 2018/00319 – **Rinviato**

**ALLEGATO N.11:** Ordine del Giorno n. 2018/00320 – **Rinviato**

**ALLEGATO N.12:** Ordine del Giorno n. 2018/00321 – **Rinviato**

**ALLEGATO N.13:** Ordine del Giorno n. 2018/00322 – **Rinviato**

I STESURA

ALLEGATO N°.....	1.....
ARGOMENTO N°.....	166.....



Proposta di Deliberazione per il Consiglio

## Servizio Attività produttive

**Livello Superiore:** Direzione Attività Economiche e Turismo

**Responsabile:** Laura Achenza

**Data Richiesta:** 21/12/2017

**Numero:** 2017/00844

**Proponente:** Cecilia Del Re

**Altri Proponenti:**

**Estensore:** Laura Achenza

**Pareri Istruttori:**

**Responsabile Istruttoria:**

**Importo Totale:**

### Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

### Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

**OGGETTO:** REGOLAMENTO UNICO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

**Premesso** che il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato il “Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale” con Deliberazione n. 2011/C/00056 del 07/11/2011, modificata con la Deliberazione di C.C. n. 2013/C/00052 del 21/10/2013, e il “Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione” con Deliberazione n. 2012/C/00010 del 26/03/2012; entrambi norme regolamentari di settore, ai sensi della Legge Regionale Toscana 28/2005, con le quali sono stati disciplinati i requisiti comunali per l’esercizio delle attività commerciali su area privata in sede fissa, il consumo sul posto dei prodotti alimentari e le attività di somministrazione alimenti e bevande.

**Dato atto** che entrambi i Piani di settore sono stati parzialmente abrogati dal successivo Regolamento “Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico” (approvato con Deliberazione n. 2016/C/00004 del 18/01/2016) in quanto le norme specifiche per il Centro Storico Unesco, contenute nei due Piani, sono confluite coerentemente nello stesso.

**Considerato** che si rende necessario dare piena attuazione alla previsione sancita nell’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico (approvato con Deliberazione n. 2015/C/00025 del 02/04/2015 e ss.mm.ii.), secondo cui il R.U. costituisce “visione integrata dei processi urbanistico-edilizi e si configura come cerniera tra il Piano Strutturale e gli strumenti di regolazione settoriale”, divenendo riferimento per tali strumenti, senza esaurirne spazio e ruolo. Ed in tema di revisione degli strumenti di settore, il R.U. assume pertanto carattere di nuova guida nell’orientamento degli strumenti stessi, avviandone il coordinamento ed indirizzandone la modifica in coerenza con gli obiettivi e le procedure che nel R.U. trovano definizione.

**Tenuto conto** che le attività commerciali su area privata in sede fissa e di somministrazione alimenti e bevande, per esplicita previsione contenuta nella L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistico-edilizia e di sicurezza alle quali si fa pieno rinvio.

**Ritenuto** inoltre che le esigenze di tutela, qualificazione e valorizzazione degli esercizi che ospitano attività commerciali nel loro complesso, siano già garantite ed espresse negli strumenti di programmazione urbanistica (Regolamento Urbanistico e Regolamento Edilizio) ai quali si rinvia integralmente per quanto attiene la disciplina dei requisiti strutturali e funzionali di insediamento e di modifica di tali attività.

**Considerato** che la zona più sensibile della città di Firenze, individuata nel suo Centro Storico Unesco, patrimonio dell’umanità, per le sue peculiarità e per la presenza diffusa di beni storici e architettonici, è stata già oggetto di specifica regolamentazione di tutela e qualificazione dell’offerta commerciale, con l’approvazione del Regolamento “Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico” e dei disciplinari di Giunta attuativi di alcune sue parti. Regolamento quest’ultimo che è stato poi oggetto di ulteriore modifica con deliberazione di C.C. n. 2017/C/00027 del 27/04/2017, poiché a causa di un forte incremento delle aperture di nuove attività alimentari nell’ultimo quinquennio, si stava deteriorando la vivibilità, il decoro urbano, l’immagine e l’identità storico-architettonica-culturale di questa porzione di territorio. La nuova previsione regolamentare ha introdotto un blocco temporaneo, della durata di tre anni, ai nuovi esercizi alimentari, oltre ad aver posto ulteriori limiti per determinate zone di particolare sensibilità del centro storico, a tutela della permanenza degli esercizi storici commerciali.

**Constatato**, inoltre, un progressivo avvicinamento delle diverse tipologie di esercizi che lavorano e/o commercializzano alimenti e bevande, la parziale uniformità di disciplina nazionale e regionale per il commercio in sede fissa e la somministrazione di alimenti e bevande per quanto riguarda i requisiti professionali e morali, la diffusione del fenomeno del consumo sul posto dei prodotti alimentari, o somministrazione non assistita a seconda della terminologia legislativa, si ritiene opportuno razionalizzare le norme relative a queste materie, riconducendo ad un unico testo regolamentare i contenuti che in precedenza erano previsti in due distinti regolamenti, coordinando la disciplina comunale di settore con le normative

nazionali e regionali, le sentenze giurisprudenziali nel frattempo intervenute e altri regolamenti comunali di primario rilievo già approvati dal Comune e sopra dettagliatamente richiamati.

**Vista** la Sentenza N. 00060/2016 REG. RIC. emessa dalla Sezione II del Tar Toscana a seguito del ricorso contro il Comune di Firenze, nella quale viene sancito in merito alle operazioni effettuate da esercizi commerciali che *“la sola spillatura della bevanda da un contenitore finalizzato alla conservazione alla temperatura idonea ed alla fornitura al cliente in bicchiere di materiale usa-e-getta .....non può essere ravvisata quale prevalenza del servizio.....rispetto al commercio che caratterizza la diversa fattispecie della somministrazione”*. Tale decisione ha conseguentemente messo in discussione il criterio finora seguito nel Comune di Firenze per cui l'operazione di spillatura delle bevande veniva considerata peculiarità delle sole attività di somministrazione.

**Ritenuto** pertanto doversi tener conto dei nuovi indirizzi giurisprudenziali in merito alla operazione di erogazione delle bevande, non potendola più limitare ai soli esercizi di somministrazione bensì, se effettuata nei limiti di quanto affermato dal Tar, cioè da contenitori finalizzati alla conservazione a temperatura idonea e fornitura al cliente in bicchiere di materiale usa-e-getta, senza necessitare di alcuna operazione di trasformazione/preparazione a seguito della richiesta di acquisto da parte del cliente; se così configurata tale operazione è ammissibile anche negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa.

**Ritenuto** comunque, anche alla luce della volontà dell'Amministrazione, più volte manifestata e normata, di voler incidere attivamente contro il fenomeno dell'abuso delle sostanze alcoliche, di vietare comunque la vendita delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in confezione originale e sigillata, sia da parte degli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa che vendono per asporto sia che consentano il consumo sul posto.

**Dato atto** conseguentemente che la spillature delle bevande di qualsiasi gradazione alcolica, per il loro consumo immediato, rimane una prerogativa dell'esercizio di somministrazione che attraverso il caratteristico servizio assistito alla clientela è meglio in grado di verificare lo stato di salute o l'età anagrafica della persona a cui le somministra.

**Considerato** che le leggi regionali e nazionali, in merito alla definizione di queste tipologie di attività (esercizi commerciali e esercizi di somministrazione), pur continuando a mantenerle distinte, non sono sufficientemente dettagliate nel descriverne le peculiarità, tanto che negli anni sia il Ministero dello Sviluppo Economico che la Regione Toscana sono intervenuti con circolari esplicative sulle loro distinzioni, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno dare definizioni più specifiche di queste tipologie di attività, inquadrando ambiti e confini di applicazione delle norme (*rif. Titolo I*).

**Dato atto**, per quanto attiene al *Titolo II* sul Commercio al dettaglio in sede fissa, che questo Regolamento disciplina solo quanto già non espressamente normato dalla Legge Regionale 28/2005 e ss.mm.ii. (definizione superficie di vendita, procedimento per le medie strutture di vendita, vendite temporanee, casistiche specifiche per gli spacci interni) mentre il Titolo II del precedente regolamento del Commercio, citato in premessa, viene integralmente abrogato in quanto già confluito e normato dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

**Tenuto conto**, per quanto attiene al *Titolo III* sulla Somministrazione di alimenti e bevande, che con il “Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione”, approvato nel 2012, erano stati completamente superati i criteri di pianificazione e programmazione dell'insediamento di nuove attività di somministrazione legate al contingente numerico, in recepimento degli indirizzi dettati dalla L.R. 28/2005 e prevedendo, rispetto al precedente Piano 2008, una piena liberalizzazione dell'insediamento di tali attività anche nell'area su cui precedentemente era stato mantenuto il numero chiuso (ex UTOE 21 zona Duomo-Oltrarno poi divenuta zona Unesco).

**Considerato** che tale norma regolamentare si proponeva di garantire uno sviluppo “governato” delle nuove attività, pur in presenza di una piena liberalizzazione, con l'imposizione di alcuni requisiti strutturali legati all'acquisizione della funzione di somministrazione. Requisiti di superficie e servizi che avevano lo scopo di



migliorare il livello qualitativo dei locali sede di attività, soprattutto per quelle nuove, i trasferimenti e gli ampliamenti delle esistenti, spostando in maniera significativa l'attenzione delle imprese sul rispetto dei requisiti strutturali e funzionali che l'unità immobiliare doveva possedere per poter svolgere l'attività di somministrazione.

**Rilevato** che nel corso dell'applicazione delle norme del suddetto Piano, i requisiti strutturali richiesti per l'organizzazione dei locali e delle superfici di esercizio, si sono sovrapposti a quelli previsti da altre normative tecniche via via vigenti (norme igienico-sanitarie ed urbanistico-edilizie), talvolta entrando perfino in conflitto con esse.

**Ritenuto**, anche alla luce dei nuovi indirizzi dettati dal Regolamento Urbanistico, precedentemente richiamati e descritti, oltre ai requisiti previsti dall'art. 21 dello stesso (per le unità immobiliari che mutano la loro destinazione d'uso) e dal Regolamento di tutela e qualificazione delle attività di somministrazione ubicate nell'area del centro storico, di eliminare dalla norma di settore che disciplina i requisiti delle attività di somministrazione, quelli di natura più strutturale, quali le percentuali di superfici destinate alle diverse funzioni, e di modificare il requisito del servizio igienico di cortesia per la definizione del quale in termini di accessibilità si rinvia all'applicazione delle norme edilizie.

**Ritenuto** inoltre di prevedere per le nuove attività di somministrazione altre tipologie di requisiti di servizio quali:

- superficie di dimensioni adeguate dedicata alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti con contenitori di diversa colorazione, distinti per le diverse tipologie merceologiche e in osservanza delle norme comunali;
- negli esercizi con superficie (S.U.A.) superiore a 200 mq. dovranno inoltre essere assicurati la presenza di seggioloni per bambini e spazi attrezzati per il cambio degli stessi.

**Dato atto** che relativamente ai chioschi/strutture che esercitano somministrazione su suolo pubblico, insediate in base alla normativa previgente, essi saranno assoggettati alle disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/123/CE via via vigenti, sancite in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano; conseguentemente per il periodo transitorio resta valida la disciplina già prevista nel Piano di Somministrazione 2012 che è stata recepita nel presente regolamento.

**Dato atto** dover confermare la disciplina sul consumo sul posto precedentemente prevista al Titolo IV del Regolamento sul commercio in sede fissa, ridefinendo gli adempimenti anche per le attività esistenti e le relative sanzioni.

**Rilevato**, come già emerso in sede di redazione del Regolamento per l'area UNESCO, come la presenza di numerose attività di somministrazione e commercio che vendono bevande alcoliche e super-alcoliche, contribuisca a sovraccaricare tale area di visitatori notturni e di consumo di alcool con tutte le problematiche conseguenti in termini di salute pubblica e sicurezza sociale (come da contributi della Questura di Firenze e della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze), si ritiene necessario vietare - in tutto il territorio comunale - la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata mediante distributori automatici, al fine di prevenire fenomeni di abuso di alcool, che potrebbe essere reperito senza controlli efficaci in ordine alla vendita a soggetti minori o in condizioni di deficienza psichica o di altra infermità.

**Considerato** che la Giunta Regionale, è da anni impegnata nell'ambito della cardioprotezione, tanto da approvare, già nel 2011 (con Delibera 1002) un programma unico regionale per la diffusione dei defibrillatori e successivamente con la legge regionale n. 22/2013, sostituita dalla 68/2015, ha introdotto l'obbligo dei defibrillatori in tutti gli impianti sportivi presenti nel territorio regionale, con la presenza di personale abilitato al loro utilizzo.

**Visto** il Decreto interministeriale del 18 marzo 2011 recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni" di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009.

**Visto** il Decreto interministeriale del 26 giugno 2017 recante “Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”.

**Ritenuto**, in completa adesione alle motivazioni già espresse dalla Giunta Regionale nel programma unico e nella legge sopra richiamati, e agli interventi normativi di livello nazionale, di voler diffondere nel territorio comunale la presenza di defibrillatori e di personale formato per il loro impiego, attraverso l'imposizione di tale dispositivo salvavita, alle attività commerciali e di somministrazione che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si avvieranno, amplieranno o trasferiranno avendo una superficie superiore a 300 mq. Tali attività sono infatti capillarmente diffuse nel territorio e luoghi ad alta frequentazione di pubblico, peculiarità che le rendono strumentali alla creazione di una rete salvavita diffusa, in grado di coprire progressivamente le necessità di tutto il territorio comunale.

**Dato atto** che, ai sensi della Legge Regionale n. 28/2005 è stata svolta la concertazione con i soggetti individuati dalla norma e una più ampia consultazione anche con altri attori presenti sul territorio; ciascuno di questi soggetti ha fatto pervenire osservazioni e proposte valutate e in parte recepite.

**Dato atto** altresì che è stato doverosamente effettuato il confronto con la Direzione Urbanistica di questo Comune per il necessario coordinamento, e con la locale Azienda sanitaria.

**Visti:**

- gli artt. 32 e 41 della Costituzione Italiana;
- la Legge Regionale Toscana 7/02/2005, n. 28 e ss.mm.ii.;
- l'art. 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Piano Strutturale, art 32.6 - Nucleo storico;
- il Regolamento Urbanistico;
- il Regolamento Edilizio;
- il Regolamento “Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico”.

**Dato atto** che, dalla presente Deliberazione, non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata e, pertanto, non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario.

**Preso atto** del parere di regolarità tecnica del provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

## DELIBERA

Per i motivi in narrativa esposti, di approvare:

- il “Regolamento Unico per le attività commerciali”;
- Allegato A – Elenco attività di somministrazione su suolo pubblico in chioschi/strutture insediati ai sensi della normativa previgente che non forma parte integrante della presente Deliberazione.

Di stabilire che dalla data di entrata in vigore del presente atto sono abrogati:

- il “Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale” approvato con Deliberazione n. 2011/C/00056 del 07/11/2011, modificato con la Deliberazione di C.C. n. 2013/C/00052 del 21/10/2013;
- il “Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione” approvato con Deliberazione n. 2012/C/00010 del 26/03/2012.



Proposta di Deliberazione

## Servizio Attività produttive

**Livello Superiore:** Direzione Attività Economiche e Turismo

**Responsabile:** Laura Achenza

**Data Richiesta:** 21/12/2017

**Numero Proposta:** 2017/00844

**Relatore:** Cecilia Del Re

**Altri Proponenti:**

**Estensore:** Laura Achenza

**Pareri Istruttori:**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO UNICO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Annotazioni</b>
1	ALLEGATO A - Elenco attività di somministrazione su suolo pubblico in chioschi	Generico	
2	Regolamento Unico per le attività commerciali	Integrante	

**ALLEGATO A****ELENCO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN  
CHIOSCHI/STRUTTURE INSEDIATI AI SENSI DELLA NORMATIVA  
PREVIGENTE (LEGGE 287/1991)**

1. **P.za VITTORIO VENETO** : - posizione archivio (1341)
2. **L.no BENVENUTO CELLINI** (interno giardino): posizione archivio (979)
3. **V.le GIOVANNI AMENDOLA** in corrispondenza del 2/r- 10n: posizione archivio (1820)
4. **Via DOGALI** angolo **V.le DEI MILLE**: posizione archivio (93249)
5. **P.za SAVONAROLA** (interno giardino): posizione archivio (93134)
6. **L.no del TEMPIO** greto Arno: posizione archivio (1802)
7. **P.za FRANCESCO FERRUCCI**: posizione archivio (949)
8. **Via PANCIATICHI** c/o Giardino fra 64 e Tre Pietre: posizione archivio (1541)
9. **L.go PIERO PALAGI** c/o ingresso CTO: posizione archivio (1307)

# REGOLAMENTO UNICO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

<b>TITOLO I AMBITI DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....</b>	<b>2</b>
ART. 1 – OGGETTO.....	2
ART. 2 – DEFINIZIONI, AMBITI E CONFINI DI APPLICAZIONE.....	2
<b>TITOLO II ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA .....</b>	<b>3</b>
ART. 3 – DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA.....	3
ART. 4 – PROCEDIMENTO PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA .....	4
ART. 5 – SPACCI INTERNI.....	4
ART. 6 – VENDITA TEMPORANEA .....	5
<b>TITOLO III ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....</b>	<b>5</b>
ART. 7 – OGGETTO.....	5
ART. 8 – REQUISITI COMUNALI all'interno dei locali.....	5
ART. 9 – REQUISITI COMUNALI PER SPAZI E PERTINENZE ESTERNE.....	6
ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN CHIOSCHI /STRUTTURE INSEDIATI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE .....	6
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI PER IL CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO .....</b>	<b>7</b>
ART. 11 – ATTIVITA' SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA CHE POSSONO CONSENTIRE IL CONSUMO SUL POSTO.....	7
ART. 12 – OGGETTO DELL'ATTIVITA' .....	7
ART. 13 - ADEMPIMENTI .....	7
ART. 14 - REQUISITI STRUTTURALI .....	7
ART. 15 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' .....	8
<b>TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI PER ATTIVITA' IN SEDE FISSA.....</b>	<b>8</b>
ART. 16 – DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....	8
ART. 17 – SERVIZI DI UTILITA' PER IL PUBBLICO .....	8
<b>TITOLO VI SANZIONI, PROVVEDIMENTI.....</b>	<b>9</b>
ART. 18 – SANZIONI PER ATTIVITA' DI COMMERCIO .....	9
ART. 19 – SANZIONI PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE .....	9
ART. 20 - SANZIONI SUL CONSUMO SUL POSTO.....	9
ART. 21 - SANZIONI SULLE DISPOSIZIONI COMUNI DI CUI AL TITOLO V .....	10
<b>TITOLO VII ABROGAZIONI .....</b>	<b>10</b>
ART. 22 – ABROGAZIONI.....	10

## TITOLO I AMBITI DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### ART. 1 – OGGETTO

1. Ferma restando la specifica disciplina per il Centro Storico Unesco (attualmente normata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2016 e modificata dalla n. 27/2017), il presente regolamento disciplina, per tutto il territorio comunale, le attività di seguito indicate e le loro modalità di svolgimento:
  - a) Commercio al dettaglio su area privata in sede fissa con vendita per asporto
  - b) Consumo sul posto
  - c) Procedure per medie strutture di vendita
  - d) Somministrazione di alimenti e bevande
  - e) Spacci interni
  - f) Vendite temporanee
2. Il presente Regolamento fa integrale rinvio per i loro aspetti generali, di insediamento e di esercizio, alle normative regionali, nazionali e comunitarie, disciplinando unicamente gli aspetti non normati dalle stesse o da altri regolamenti comunali vigenti e demandati all'autonomia comunale.

### ART. 2 – DEFINIZIONI, AMBITI E CONFINI DI APPLICAZIONE

1. Per **commercio al dettaglio su area privata in sede fissa con vendita per asporto** si intende l'attività di chi acquista merci, in nome e per conto proprio, e le rivende, esclusivamente su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale, sia con riferimento ai prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare che non alimentare.
2. Per quanto riguarda i prodotti del settore alimentare, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) i prodotti venduti, confezionati o trattati in modo idoneo dal punto di vista igienico sanitario per l'asporto, devono essere pronti per l'acquisto, senza necessitare, successivamente alla richiesta di acquisto, di operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e di trattamento dei generi alimentari in generale, fatta eccezione per il semplice riscaldamento/assemblaggio/sporzionamento.
  - b) ad eccezione di quanto previsto alla successiva lettera c), è ammessa la vendita di bevande non alcoliche, tramite erogazione delle stesse da recipienti finalizzati alla conservazione a temperatura idonea, purché già preparate e con caratteristiche tali da poter essere consumate immediatamente e fornite al cliente in contenitori di materiale monouso, non essendo consentita, su richiesta del cliente, alcuna preparazione estemporanea né miscelazione o operazioni di trasformazione della bevanda spillata dal contenitore.
  - c) le bevande alcoliche di ogni gradazione possono essere vendute solo in confezione originale sigillata.
  - d) non è consentito alcun "servizio assistito di somministrazione o consumo sul posto", secondo le definizioni di cui ai successivi commi 3 e 5.
3. Per **commercio al dettaglio su area privata in sede fissa con consumo sul posto** dei prodotti alimentari si intende l'attività svolta nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate al comma 2, nella quale, in aggiunta, è consentito il consumo immediato dei prodotti venduti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, secondo le modalità e i requisiti strutturali e di svolgimento indicati nel Titolo IV del presente regolamento.

4. Per **somministrazione di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, con prevalenza di servizio assistito alla clientela, nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico intesa come adiacente o pertinente al locale, a tal fine attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio, utilizzando gli arredi e le attrezzature tipiche della somministrazione, quali bancone del bar, macchina del caffè espresso, impianti di spillatura delle bevande anche alcoliche, tavoli apparecchiati, sedie, ecc.  
I prodotti somministrati, comprese le bevande, possono essere preparati/trasformati/trattati estemporaneamente a seguito della richiesta di acquisto del cliente.  
Le attività di somministrazione possono vendere al dettaglio per asporto alimenti e bevande, senza necessitare di ulteriore titolo di commercio.
5. Si concretizza il “**servizio assistito di somministrazione**” quando all'interno dell'esercizio è presente servizio al bancone o al tavolo con personale a ciò dedicato, che illustra il menù, riceve le ordinazioni e successivamente procede alla preparazione delle pietanze e/o bevande richieste, servendole ai tavoli o in generale nella zona del locale attrezzata per consentirne il consumo sul posto.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA**

#### **ART. 3 – DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA**

1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende:
  - a. l'area destinata alla vendita, ovvero ogni spazio adibito all'esposizione della merce ed alla frequenza del pubblico, avendo riferimento soltanto al piano di calpestio del pavimento quale risulta dalle tavole allegare agli atti edilizi, non considerandosi l'eventuale esistenza di più piani di appoggio per le merci, anche sovrapposti, in quanto ciò attiene all'arredo del locale. Risulta quindi compresa l'area occupata da banchi, scaffalature, casse, vetrine, a prescindere che quest'ultime siano o meno accessibili al pubblico, cabine prova, spazi compresi tra i banchi di vendita e gli scaffali retrostanti di esposizione dei prodotti;
  - b. gli uffici, in relazione agli spazi utilizzati per le trattative di vendita con i clienti;
  - c. il locale o l'area destinata anche solo all'esposizione o mostra delle merci ove acceda il pubblico e nella quale si concretizzano comunque le operazioni finalizzate alla vendita, quali ricevimento dei potenziali clienti, visione, illustrazione e presentazione della merce, raccolta ordinativi, stipula contratti, essendo del tutto irrilevante l'adozione di particolari modalità quali la consegna differita.
2. Non costituisce superficie di vendita:
  - a. l'area occupata dai locali di supporto, di servizio o accessori ovvero quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, tecnici e di confezionamento delle merci, uffici e servizi igienici, sia per il pubblico che per il personale;
  - b. le zone antistanti le vetrine purché all'esterno del negozio;
  - c. gli spazi collocati oltre le casse, purché non adibiti all'esposizione di merci destinate alla vendita;
  - d. l'area occupata dalle scale e dagli ascensori non costituisce superficie di vendita, sempre che non vi siano esposte o collocate le merci. In questo caso la superficie di vendita comprende l'area occupata dal vano delle stesse su ogni piano;
  - e. gli uffici, quando sono adibiti a funzioni amministrative-contabili o ai rapporti con i fornitori, e non sono utilizzati per le trattative di vendita;
  - f. come prevede la legge regionale in materia di commercio è facoltà non considerare superficie di vendita l'area scoperta, anche se accessibile alla clientela e destinata all'esposizione della

merce, purché adiacente all'esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 % della superficie di vendita; nel caso in cui ecceda tale limite, deve essere considerata superficie di vendita solo la parte eccedente il 20%;

3. Più esercizi commerciali, con distinti titolari, possono coesistere all'interno dello stesso locale o struttura fermo restando che è la somma delle loro superfici di vendita ad individuare la tipologia dell'insediamento e la disciplina applicabile.

#### **ART. 4 – PROCEDIMENTO PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

1. Ferme restando le disposizioni regionali in materia di medie strutture di vendita e i regimi amministrativi ivi previsti, il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in 90 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo comma, entro il quale la domanda di autorizzazione deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
2. Alla domanda devono essere allegati:
  - a. indicazione dei dati catastali e numerazione civica o, in carenza di quest'ultima, dimostrazione dell'avvenuta richiesta al competente Ufficio;
  - b. planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione;
  - c. per la dotazione di parcheggi (quando richiesta dalla legge): planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio e relazione circa l'infrastrutturazione viaria che attesti la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, tramite anche apposita tabella comparativa;
  - d. relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici;
  - e. dichiarazione ai sensi del Regolamento comunale vigente sulle Attività rumorose.
3. In caso di modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico, che non comporti variazione della superficie di vendita, sono necessari solo gli allegati b), e).
4. Il Suap, al fine del rilascio dell'autorizzazione, acquisisce il parere necessario per l'adozione del provvedimento finale dalla Direzione Urbanistica in ordine alla conformità urbanistico-edilizia del proposto insediamento, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 bis della L. 241/1990, fermo restando la facoltà di quest'ultima di interpellare la Direzione comunale competente in materia di viabilità e infrastrutturazione viaria.

#### **ART. 5 – SPACCI INTERNI**

1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:
  - a) a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati;
  - b) a favore di militari;
  - c) a favore di soci di cooperative di consumo;
  - d) a favore di aderenti a circoli privati;
  - e) nelle scuole e negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
  - f) nei cinema, teatri e altri luoghi destinati ad accogliere attività di rappresentazione o spettacolo, esclusivamente a favore degli spettatori;
  - g) nei musei, esclusivamente a favore dei visitatori, fatte salve le norme speciali vigenti;



- h) negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili (accesso riservato a determinate categorie di soggetti o sottoposto a particolari modalità quali il pagamento di un biglietto).
2. La vendita deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

#### **ART. 6 – VENDITA TEMPORANEA**

1. L'attività di vendita temporanea può svolgersi in occasione di manifestazioni, spettacoli e riunioni straordinarie di persone, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente.
2. L'attività è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP e può essere effettuata dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione.
3. L'attività di vendita di cui al comma 1, può essere esercitata:
  - a) in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati
  - b) in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggetti a servitù di pubblico passaggio o non destinate ad un uso pubblico, con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata della manifestazione e alle aree o locali cui si riferisce e possono essere posti in vendita prodotti esclusivamente attinenti all'evento stesso.
4. La vendita temporanea dei prodotti del settore merceologico alimentare richiede il rispetto delle norme igienico sanitarie. E' consentito anche il consumo sul posto di cui al Titolo IV con l'esclusione del possesso dei requisiti strutturali di cui all'art. 14.

### **TITOLO III**

#### **ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

#### **ART. 7 – OGGETTO**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, pur costituiti da un'unica tipologia come stabilito dalla vigente Legge Regionale Toscana "Codice del Commercio", presentano nella realtà regionale e comunale caratteristiche, modalità di gestione e requisiti insediativi diversi, per effetto di specifiche disposizioni della citata legge regionale, del Regolamento Urbanistico (approvato con Delibera di C.C. del 2.04.2015 n. 25) del Regolamento Edilizio (approvato con Delibera C.C. del 20.07.2015 n. 42) e del Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico Unesco.

#### **ART. 8 – REQUISITI COMUNALI ALL'INTERNO DEI LOCALI**

1. L'attività di somministrazione, esercitata in maniera prevalente o non prevalente, ancorché svolta mediante distributori automatici in sede esclusiva, deve rispettare i seguenti requisiti specifici:
  - a) I locali utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande, devono essere allestiti con gli arredi tipici di questa attività quali tavoli, sedie o altre tipologie di sedute, che contribuiscano all'organizzazione di un ambiente idoneo ad accogliere lo stazionamento del pubblico per il consumo sul posto di alimenti e bevande e con servizio assistito. Rientra nella superficie di somministrazione l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, servizi igienici e

- neppure la superficie di pertinenze o spazi esterni ai locali al chiuso, ancorché adibiti a somministrazione;
- b) l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, accessibile ai diversamente abili qualora realizzabile secondo le norme urbanistico-edilizie, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività. Qualora l'attività di somministrazione sia svolta in maniera non prevalente in unità immobiliari ove insistono altre attività, la presenza del servizio igienico di cortesia, può essere garantita anche tramite un servizio presente nell'attività prevalente;
  - c) nei locali di esercizio dovrà essere prevista una superficie di dimensioni adeguate dedicata alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, con contenitori di diversa colorazione distinti per le diverse tipologie merceologiche e in osservanza delle norme comunali, compatibili con le modalità operative di svolgimento del servizio effettuato dal gestore del servizio.
  - d) negli esercizi con superficie (S.U.A.) superiore a 200 mq. dovranno inoltre essere assicurati la presenza di seggioloni per bambini e spazi attrezzati per il cambio degli stessi.

#### **ART. 9 – REQUISITI COMUNALI PER SPAZI E PERTINENZE ESTERNE**

1. Negli spazi esterni rispetto ai locali sede di esercizio, su aree private di pertinenza o su suolo pubblico, previa acquisizione dei titoli che ne consentano il legittimo utilizzo, può essere svolta la sola attività di somministrazione con esclusione di ogni operazione riconducibile alla preparazione degli alimenti e delle bevande.

#### **ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN CHIOSCHI /STRUTTURE INSEDIATI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE**

1. Le imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'allegato A), in virtù della specifica autorizzazione amministrativa in strutture temporanee, collocate su suolo pubblico sulla base di una concessione di occupazione di suolo pubblico, sino all'applicazione delle procedure previste in esecuzione della Direttiva 2006/123/CE, potranno continuare la loro attività unicamente sino a che la titolarità dell'azienda permane in capo all'attuale soggetto; in caso di cessione in proprietà per atto tra vivi e mortis causa non verrà rinnovata la concessione per l'occupazione di suolo pubblico e l'attività dovrà essere trasferita in sede idonea, che rispetti i requisiti previsti per le attività in sede fissa.
2. Possono essere concessi ampliamenti della superficie occupata o comunque ulteriori spazi pubblici, ove possibili, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento ai requisiti minimi obbligatori previsti dalle vigenti normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
3. Le attività di cui al comma 1, saranno assoggettate alle disposizioni di attuazione via via vigenti della Direttiva 2006/123/CE, sancite in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Il Comune in sede di elaborazione del Piano e del Regolamento di Commercio su Area Pubblica disciplinerà la loro previsione, le specifiche prescrizioni oltre che la procedura per la riassegnazione delle concessioni, laddove previste.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI PER IL CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO**

#### **ART. 11 – ATTIVITA' SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA CHE POSSONO CONSENTIRE IL CONSUMO SUL POSTO**

1. L'attività di consumo immediato sul posto di alimenti e bevande, con esclusione del servizio di somministrazione assistita, è consentita unicamente nei casi previsti dalle leggi nazionali e regionali alle seguenti tipologie di attività:
  - a) esercizi di vicinato di cui alla legge regionale vigente (art. 3 comma 1 lettera f-bis del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006);
  - b) imprese di panificazione di cui alla L.R. 18/2011 (art. 4 comma 2-bis del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006) per i prodotti di propria produzione;
  - c) imprenditori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001 e ss.mm.ii. nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta;
  - d) imprese artigiane di cui all'art. 10 comma 3 della L.R. n. 53/2008 quale attività strumentale e accessoria alla produzione.

#### **ART. 12 – OGGETTO DELL'ATTIVITA'**

1. Il consumo immediato sul posto ha per oggetto i prodotti alimentari, bevande comprese, che sono in vendita presso l'attività e che vengono consumati immediatamente utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, vale a dire attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli ma anche tavoli e sedie, con esclusione del "servizio assistito di somministrazione", come definito all'art. 2 comma 5, da parte dell'esercente ai clienti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

#### **ART. 13 - ADEMPIMENTI**

1. L'avvio dell'attività di consumo sul posto, deve essere comunicato al Suap mediante dichiarazione circa il possesso dei requisiti strutturali e di esercizio di seguito previsti, utilizzando l'apposita modulistica predisposta, unitamente alla Notifica dell'attività alimentare ai sensi del Reg. CE 852/2004.
2. Tale adempimento è dovuto anche:
  - in caso di avvio dell'attività di consumo sul posto in attività già esistente;
  - in caso di subingresso in attività esistente qualora l'attività di consumo sul posto sia avviata solo successivamente dal subentrante e non fosse già stata avviata dal precedente titolare;
  - da parte degli esercizi esistenti che già esercitano il consumo sul posto, a prescindere dalla data di avvio dello stesso, nel caso in cui la preesistente superficie di vendita venga ampliata per più del 15%.
3. Le imprese che hanno avviato l'attività di consumo sul posto in un periodo temporale in cui non era previsto alcun adempimento amministrativo specifico, e che vogliano far valere tale diritto, dovranno darne dimostrazione tramite documentazione, recante data certa, attestante l'effettivo esercizio del consumo sul posto.

#### **ART. 14 - REQUISITI STRUTTURALI**

1. Nell'ambito di tutto il territorio comunale, l'avvio dell'attività di consumo sul posto necessita del possesso dei seguenti requisiti strutturali:

- a) l'attività deve essere esercitata in unità immobiliari con destinazione d'uso dell'attività a cui ineriscono e che hanno, come requisito specifico, la presenza di un locale destinato a servizio igienico di cortesia (con presenza di almeno 1 lavabo ed 1 wc) distinto da quelli previsti da altra normativa, accessibile ai diversamente abili qualora realizzabile secondo le norme urbanistico-edilizie; inoltre deve essere fruibile, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività, nonché opportunamente pubblicizzato;
  - b) rispetto all'intera superficie dell'unità immobiliare destinata all'accesso al pubblico, compreso quindi il servizio igienico di cortesia, non più del 25% deve essere riservata agli arredi/attrezzature per il consumo immediato sul posto, compreso lo spazio funzionale esistente tra gli stessi;
  - c) il consumo immediato sul posto deve avvenire esclusivamente nei locali e nelle aree individuati/e nei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività e nella notifica igiene degli alimenti, ove richiesti, anche esterne all'esercizio, di proprietà privata, o pubblica qualora il Comune ne abbia concesso l'uso, secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia.
2. I requisiti di cui al comma 1 lettera c) devono essere rispettati anche dalle attività di consumo sul posto esistenti.

#### **ART. 15 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Gli esercenti l'attività di consumo sul posto, compresi gli esistenti, devono, in particolare, attenersi alle prescrizioni previste dal successivo comma.
2. Non è consentito:
  - a) effettuare servizio assistito di somministrazione, come definito all'art. 2 comma 5;
  - b) l'utilizzo di materiale diverso da contenitori e posate monouso, che dovranno comunque essere in materiale "riciclabile";
  - c) servire ciò che è stato acquistato o portare il conto al tavolo;
  - d) consegnare o mettere sugli arredi, a disposizione dell'utenza, "menù" delle consumazioni;
  - e) il servizio di apparecchiatura;
  - f) il servizio di condimento degli alimenti da parte dell'esercente;
  - g) raccogliere ordinativi di acquisto nell'area dove sono collocati gli arredi;
  - h) stabilire prezzi diversi qualora il prodotto venga consumato sul posto.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI PER ATTIVITA' IN SEDE FISSA**

#### **ART. 16 – DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

1. La vendita o la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, mediante distributori automatici, è vietata nell'intero territorio comunale.

#### **ART. 17 – SERVIZI DI UTILITA' PER IL PUBBLICO**

1. Nelle attività di commercio al dettaglio in sede fissa o di somministrazione di alimenti e bevande, avviate, trasferite, o ampliate, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la cui superficie, rispettivamente, di vendita e/o S.U.A., sia superiore complessivamente, anche in caso di attività congiunta, a 300 mq., dovrà essere presente un defibrillatore e personale appositamente formato per il suo utilizzo.

## **TITOLO VI**

### **SANZIONI, PROVVEDIMENTI**

#### **ART. 18 – SANZIONI PER ATTIVITA' DI COMMERCIO**

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, si fa espresso riferimento alla normativa regionale in materia.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all' articolo 6 in materia di vendita temporanee è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).
3. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., è considerata di particolare gravità, la violazione dell'art. 65 comma 3 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., ovvero la vendita tramite distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione come statuito dall'art. 16 del presente Regolamento, per le quali viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni.
4. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., in caso di reiterata violazione delle seguenti disposizioni, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di:
  - a) 20 giorni, per la violazione dell'art. 65 comma 3 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. ovvero la vendita tramite distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, come statuito dall'art. 16 del presente Regolamento;
  - b) 2 giorni, per la violazione dell'art. 87 commi 1-1bis-2-3-4-5 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. ovvero in caso di mancata o irregolare esposizione dei prezzi.

#### **ART. 19 – SANZIONI PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si fa espresso riferimento alla normativa regionale in materia.
2. Il mancato rispetto dei requisiti comunali stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento, configura violazione ai sensi dell'art. 103 commi 2 e 3 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..

#### **ART. 20 - SANZIONI SUL CONSUMO SUL POSTO**

1. Il consumo sul posto esercitato in difformità alle prescrizioni di esercizio di cui all'art. 15 nonché in contrasto con le definizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, configura attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in assenza del relativo titolo abilitativo, e come tale, è assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 103 comma 1 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..
2. Il consumo sul posto svolto da parte degli esercizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11, in assenza del previsto adempimento amministrativo di cui all'art. 13 e/o in carenza dei requisiti strutturali di cui all'art. 14, è assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 102 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. in relazione all'art. 16 comma 2 della medesima legge. Ai sensi dell'art. 102 comma 6 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. è disposta la sospensione immediata dell'attività di consumo sul posto, fino al ripristino dei requisiti strutturali mancanti.
3. Il consumo sul posto svolto da parte degli esercizi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 11, in assenza del previsto adempimento amministrativo di cui all'art. 13 e/o in carenza dei requisiti strutturali di cui all'art. 14, è sanzionata, secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art.

7-bis del D. Lgs. 267/2000), e la sospensione immediata dell'attività di consumo sul posto fino al ripristino dei requisiti strutturali mancanti.

#### **ART. 21 - SANZIONI SULLE DISPOSIZIONI COMUNI DI CUI AL TITOLO V**

1. L'inosservanza dell'art. 17 del presente regolamento è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000) e la sospensione immediata dell'attività fino al ripristino della corretta modalità di esercizio.

### **TITOLO VII ABROGAZIONI**

#### **ART. 22 – ABROGAZIONI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:
  - a) Il Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013
  - b) Il Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione di cui alla Del. C.C. 2012/C/00010 del 26.03.2012.

Emendamento n.

Comune di Firenze

Direzione del Consiglio Comunale

ALLEGATO N°.....	2
ARGOMENTO N°.....	161

Ricevuto da Assessore Cecilia Del Re

Il ..... Alle ore .....

1  
COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA GIUNTA - DEL RE  
Il 3-2-18 ore 11.15

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA DELIBERA 844/2017

All'art. 8 del Regolamento Unico per le attività commerciali dell'atto in approvazione, si propone al comma 1 lettera b) di:

- cassare l'inciso "l'esercizio dovrà essere dotato" e sostituirlo con "l'esercizio deve essere dotato";
- dopo l'inciso "durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività." Sostituire la punteggiatura "." Con ";" ed aggiungere la frase "fanno eccezione a tale requisito i soli esercizi avviati prima dell'entrata in vigore del Piano della Funzione di Somministrazione, approvato con Delibera di C.C. n. 71 del 24/07/2008, che erano originariamente sprovvisti del servizio igienico per i clienti per assenza di specifica previsione normativa alla data di avvio della loro attività."


al comma 1 lettera c) di:

- cassare l'inciso "nei locali di esercizio dovrà essere prevista una superficie di dimensioni adeguate" e sostituirlo con "nei locali di esercizio deve essere prevista una superficie di dimensioni adeguate";

dopo le disposizioni enunciate al comma 1 aggiungere il seguente comma 2


- 2. Per adeguarsi ai requisiti e alle disposizioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, le attività già esistenti sul territorio comunale hanno tre mesi di tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Assessore Cecilia Del Re



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E FORMALE

Ex art. 49 del d.lgs. 267/2000



data 09 FEB. 2018

EMENDAMENTO ALLA DELIBERA GIUNTA N. 844/2017

All'art. 2 comma 2 lettera b):

- al termine del periodo, dopo le parole "operazioni di trasformazione della bevanda" eliminare le parole "spillata dal contenitore"

All'art. 2 sostituire l'intero comma 3 col seguente:

"3. Per commercio al dettaglio su area privata in sede fissa con consumo sul posto dei prodotti alimentari si intende l'attività, in aggiunta a quella del comma 1, nella quale è consentito il consumo immediato dei prodotti venduti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda; tale attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate e secondo le modalità e i requisiti strutturali e di svolgimento indicati nel Titolo IV del presente regolamento:

- a) i prodotti venduti, confezionati o trattati in modo idoneo dal punto di vista igienico sanitario, devono essere pronti per l'acquisto, senza necessitare, successivamente alla richiesta di acquisto, di operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e di trattamento dei generi alimentari in generale, fatta eccezione per il semplice riscaldamento/assemblaggio/sporzionamento.
- b) è ammessa la vendita di bevande analcoliche e del vino purché con gradazione alcolica non superiore ai 21°, tramite erogazione da recipienti finalizzati alla conservazione a temperatura idonea, purché già preparate e con caratteristiche tali da poter essere consumate immediatamente, e fornite al cliente in contenitori di materiale monouso, non essendo consentita, su richiesta del cliente, alcuna preparazione estemporanea né miscelazione o operazioni di trasformazione della bevanda.
- c) le bevande alcoliche di ogni gradazione e il vino con gradazione alcolica superiore a 21° possono essere vendute solo in confezione originale sigillata.
- d) non è ammesso alcun "servizio assistito di somministrazione", secondo la definizione di cui al comma 5.

Per il consumo sul posto dei prodotti alimentari effettuato in attività diverse dall'esercizio commerciale si rinvia al Titolo IV."

N:2

COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA GIORGETTI FABIO

IL 09.02.2018 h. 12.20

*Ins. Scodell*  
*Fabio Giordetti*  
*Simona...*

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. lgs. n. 267/2000

*Levorovide*

DATA

12/02/2018

FIRMA

*Lene...*

DIRIGENTE SERVIZIO  
ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Ariana...*

*[Multiple signatures]*



Gruppo Consiliare  
La Scaletti, la Firenze viva

ENENDAMENTO Delibera 861/2017

Vista la proposta di Delibera 844/2017 "Regolamento unico per le attività commerciali"  
, all'art. 17 comma 1 del Regolamento, dopo "a 300 mq.,"

sostituire

"dovrà essere presente" con "si raccomanda fortemente la presenza di"

La consigliera comunale

Cristina Scaletti



N.3

COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA SCALETTI  
IL 12.02.18 h. 9.00

PARERE DI REGOLARITÀ

~~TECNICA/CONTABILE~~

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

DATA

FIRMA

12/02/2018

IL DIRIGENTE SERVIZIO  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Gruppo Consiliare  
La Scaletti, la Firenze viva

ENENDAMENTO Delibera 844/2017

Vista la proposta di Delibera 844/2017 "Regolamento unico per le attività commerciali"

, all'art. 17 comma 1 del Regolamento, dopo "a 300 mq.,"

sostituire

"dovrà essere presente" con "si raccomanda fortemente la presenza di";

dopo "utilizzo"

cassare

“(punto)”

e aggiungere


“, rimandando a opportuni protocolli d'intesa fra Comune di Firenze, 118, Regione Toscana e associazioni di categoria”

N. U. COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA SCALETTI  
IL 12.02.18 h. 9.00

La consigliera comunale

Cristina Scaletti




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
R ART 49 D. LGS N. 267/2000

FAVOREVOLE

12/02/2018

IL DIRIGENTE SERVIZIO  
ATTIVITA' PRODUTTIVE



**EMENDAMENTO n. 5**  
**alla proposta di delibera N. 844/2017 con oggetto**  
**"Regolamento unico per le attività commerciali"**

Si aggiunga il seguente titolo e articolo

TITOLO VI  
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 23 Monitoraggio e Osservatorio

1. In conformità a quanto previsto dall'art 32.6 del Piano strutturale per l'area Centro Storico UNESCO, sono istituiti:

a. un'attività di monitoraggio e di georeferenziazione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e un apposito archivio in cui dovranno confluire tutte le segnalazioni che dovessero pervenire per i disagi e i disturbi alla residenza.

b. l'apposito organismo denominato Osservatorio che avrà il compito di valutare i dati di cui al punto a) e avanzare proposte.

Si dà mandato agli uffici di rendere organico il testo laddove sia necessario

I Consiglieri Comunali

La Consigliera Comunale

Giacomo Trombi  
*G. Trombi*

Donella Verdi

Tommaso Grassi

*16*

COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA TROMBI - GRASSI - VERDI  
IL 12-2-18 ore 10,35

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

Lavorabile con diverso inserimento del titolo; inserire


nel Titolo 7 modificando il corrispondente

DATA

FIRMA

12/02/2018

IL DIRIGENTE SERVIZIO  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
*Leo De Leo*



**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/02/2018**

**DELIBERAZIONE N. 2018/C/00007 (PROPOSTA N. 2017/00844)**

**ARGOMENTO N.141**

**Oggetto: REGOLAMENTO UNICO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI**

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 14.42 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI  
Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Francesca Paolieri, Susanna Della Felice, Francesco Torselli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Maria Federica GIULIANI
Benedetta ALBANESE	Tommaso GRASSI
Nicola ARMENTANO	Cosimo GUCCIONE
Angelo BASSI	Luca MILANI
Leonardo BIEBER	Francesca NANNELLI
Jacopo CELLAI	Francesca PAOLIERI
Marco COLANGELO	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Fabrizio RICCI
Angelo D'AMBRISI	Alessio ROSSI
Susanna DELLA FELICE	Francesco TORSELLI
Niccolò FALOMI	Giacomo TROMBI
Massimo FRATINI	Donella VERDI
Fabio GIORGETTI	Arianna XEKALOS

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Andrea PUGLIESE
Andrea CECCARELLI	Mario RAZZANELLI
Domenico Antonio LAURIA	Cristina SCALETTI
Silvia NOFERI	Luca TANI
Cecilia PEZZA	Mario TENERANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## O M I S S I S

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato il “Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale” con Deliberazione n. 2011/C/00056 del 07/11/2011, modificata con la Deliberazione di C.C. n. 2013/C/00052 del 21/10/2013, e il “Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione” con Deliberazione n. 2012/C/00010 del 26/03/2012; entrambi norme regolamentari di settore, ai sensi della Legge Regionale Toscana 28/2005, con le quali sono stati disciplinati i requisiti comunali per l’esercizio delle attività commerciali su area privata in sede fissa, il consumo sul posto dei prodotti alimentari e le attività di somministrazione alimenti e bevande.

**Dato atto** che entrambi i Piani di settore sono stati parzialmente abrogati dal successivo Regolamento “Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico” (approvato con Deliberazione n. 2016/C/00004 del 18/01/2016) in quanto le norme specifiche per il Centro Storico Unesco, contenute nei due Piani, sono confluite coerentemente nello stesso.

**Considerato** che si rende necessario dare piena attuazione alla previsione sancita nell’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico (approvato con Deliberazione n. 2015/C/00025 del 02/04/2015 e ss.mm.ii.), secondo cui il R.U. costituisce “visione integrata dei processi urbanistico-edilizi e si configura come cerniera tra il Piano Strutturale e gli strumenti di regolazione settoriale”, divenendo riferimento per tali strumenti, senza esaurirne spazio e ruolo. Ed in tema di revisione degli strumenti di settore, il R.U. assume pertanto carattere di nuova guida nell’orientamento degli strumenti stessi, avviandone il coordinamento ed indirizzandone la modifica in coerenza con gli obiettivi e le procedure che nel R.U. trovano definizione.

**Tenuto conto** che le attività commerciali su area privata in sede fissa e di somministrazione alimenti e bevande, per esplicita previsione contenuta nella L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistico-edilizia e di sicurezza alle quali si fa pieno rinvio.

**Ritenuto** inoltre che le esigenze di tutela, qualificazione e valorizzazione degli esercizi che ospitano attività commerciali nel loro complesso, siano già garantite ed espresse negli strumenti di programmazione urbanistica (Regolamento Urbanistico e Regolamento Edilizio) ai quali si rinvia integralmente per quanto attiene la disciplina dei requisiti strutturali e funzionali di insediamento e di modifica di tali attività.

**Considerato** che la zona più sensibile della città di Firenze, individuata nel suo Centro Storico Unesco, patrimonio dell’umanità, per le sue peculiarità e per la presenza diffusa di beni storici e architettonici, è stata già oggetto di specifica regolamentazione di tutela e qualificazione dell’offerta commerciale, con l’approvazione del Regolamento “Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico” e dei disciplinari di Giunta attuativi di alcune sue parti. Regolamento quest’ultimo che è stato poi oggetto di ulteriore modifica con deliberazione di C.C. n. 2017/C/00027 del 27/04/2017, poiché a causa di un forte incremento delle aperture di nuove attività alimentari nell’ultimo quinquennio, si stava deteriorando la vivibilità, il decoro urbano, l’immagine e l’identità storico-architettonica-culturale di questa porzione di territorio. La nuova previsione regolamentare ha introdotto un blocco temporaneo, della durata di tre anni, ai nuovi esercizi alimentari, oltre ad aver posto ulteriori limiti per determinate zone di particolare sensibilità del centro storico, a tutela della permanenza degli esercizi storici commerciali.

**Constatato**, inoltre, un progressivo avvicinamento delle diverse tipologie di esercizi che lavorano e/o commercializzano alimenti e bevande, la parziale uniformità di disciplina nazionale e regionale per il commercio in sede fissa e la somministrazione di alimenti e bevande per quanto riguarda i requisiti professionali e morali, la diffusione del fenomeno del consumo sul posto dei prodotti alimentari, o somministrazione non assistita a seconda della terminologia legislativa, si ritiene opportuno razionalizzare le

norme relative a queste materie, riconducendo ad un unico testo regolamentare i contenuti che in precedenza erano previsti in due distinti regolamenti, coordinando la disciplina comunale di settore con le normative nazionali e regionali, le sentenze giurisprudenziali nel frattempo intervenute e altri regolamenti comunali di primario rilievo già approvati dal Comune e sopra dettagliatamente richiamati.

**Vista** la Sentenza N. 00060/2016 REG. RIC. emessa dalla Sezione II del Tar Toscana a seguito del ricorso contro il Comune di Firenze, nella quale viene sancito in merito alle operazioni effettuate da esercizi commerciali che “la sola spillatura della bevanda da un contenitore finalizzato alla conservazione alla temperatura idonea ed alla fornitura al cliente in bicchiere di materiale usa-e-getta .....non può essere ravvisata quale prevalenza del servizio.....rispetto al commercio che caratterizza la diversa fattispecie della somministrazione”. Tale decisione ha conseguentemente messo in discussione il criterio finora seguito nel Comune di Firenze per cui l’operazione di spillatura delle bevande veniva considerata peculiarità delle sole attività di somministrazione.

**Ritenuto** pertanto doversi tener conto dei nuovi indirizzi giurisprudenziali in merito alla operazione di erogazione delle bevande, non potendola più limitare ai soli esercizi di somministrazione bensì, se effettuata nei limiti di quanto affermato dal Tar, cioè da contenitori finalizzati alla conservazione a temperatura idonea e fornitura al cliente in bicchiere di materiale usa-e-getta, senza necessitare di alcuna operazione di trasformazione/preparazione a seguito della richiesta di acquisto da parte del cliente; se così configurata tale operazione è ammissibile anche negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa.

**Ritenuto** comunque, anche alla luce della volontà dell’Amministrazione, più volte manifestata e normata, di voler incidere attivamente contro il fenomeno dell’abuso delle sostanze alcoliche, di vietare la vendita delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in confezione originale e sigillata, da parte degli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa che vendono per asporto, consentendo invece a coloro che esercitano con consumo sul posto la vendita del vino;

**Considerato** che le leggi regionali e nazionali, in merito alla definizione di queste tipologie di attività (esercizi commerciali e esercizi di somministrazione), pur continuando a mantenerle distinte, non sono sufficientemente dettagliate nel descriverne le peculiarità, tanto che negli anni sia il Ministero dello Sviluppo Economico che la Regione Toscana sono intervenuti con circolari esplicative sulle loro distinzioni, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno dare definizioni più specifiche di queste tipologie di attività, inquadrando ambiti e confini di applicazione delle norme (rif. Titolo I).

**Dato atto**, per quanto attiene al Titolo II sul Commercio al dettaglio in sede fissa, che questo Regolamento disciplina solo quanto già non espressamente normato dalla Legge Regionale 28/2005 e ss.mm.ii. (definizione superficie di vendita, procedimento per le medie strutture di vendita, vendite temporanee, casistiche specifiche per gli spacci interni) mentre il Titolo II del precedente regolamento del Commercio, citato in premessa, viene integralmente abrogato in quanto già confluito e normato dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

**Tenuto conto**, per quanto attiene al Titolo III sulla Somministrazione di alimenti e bevande, che con il “Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione”, approvato nel 2012, erano stati completamente superati i criteri di pianificazione e programmazione dell’insediamento di nuove attività di somministrazione legate al contingente numerico, in recepimento degli indirizzi dettati dalla L.R. 28/2005 e prevedendo, rispetto al precedente Piano 2008, una piena liberalizzazione dell’insediamento di tali attività anche nell’area su cui precedentemente era stato mantenuto il numero chiuso (ex UTOE 21 zona Duomo-Oltrarno poi divenuta zona Unesco).

**Considerato** che tale norma regolamentare si proponeva di garantire uno sviluppo “governato” delle nuove attività, pur in presenza di una piena liberalizzazione, con l’imposizione di alcuni requisiti strutturali legati all’acquisizione della funzione di somministrazione. Requisiti di superficie e servizi che avevano lo scopo di migliorare il livello qualitativo dei locali sede di attività, soprattutto per quelle nuove, i trasferimenti e gli ampliamenti delle esistenti, spostando in maniera significativa l’attenzione delle imprese sul rispetto dei

requisiti strutturali e funzionali che l'unità immobiliare doveva possedere per poter svolgere l'attività di somministrazione.

**Rilevato** che nel corso dell'applicazione delle norme del suddetto Piano, i requisiti strutturali richiesti per l'organizzazione dei locali e delle superfici di esercizio, si sono sovrapposti a quelli previsti da altre normative tecniche via via vigenti (norme igienico-sanitarie ed urbanistico-edilizie), talvolta entrando perfino in conflitto con esse.

**Ritenuto**, anche alla luce dei nuovi indirizzi dettati dal Regolamento Urbanistico, precedentemente richiamati e descritti, oltre ai requisiti previsti dall'art. 21 dello stesso (per le unità immobiliari che mutano la loro destinazione d'uso) e dal Regolamento di tutela e qualificazione delle attività di somministrazione ubicate nell'area del centro storico, di eliminare dalla norma di settore che disciplina i requisiti delle attività di somministrazione, quelli di natura più strutturale, quali le percentuali di superfici destinate alle diverse funzioni, e di modificare il requisito del servizio igienico di cortesia per la definizione del quale in termini di accessibilità si rinvia all'applicazione delle norme edilizie.

**Ritenuto** inoltre di prevedere per le nuove attività di somministrazione altre tipologie di requisiti di servizio quali:

- superficie di dimensioni adeguate dedicata alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti con contenitori di diversa colorazione, distinti per le diverse tipologie merceologiche e in osservanza delle norme comunali;
- negli esercizi con superficie (S.U.A.) superiore a 200 mq. dovranno inoltre essere assicurati la presenza di seggioloni per bambini e spazi attrezzati per il cambio degli stessi.

**Dato atto** che relativamente ai chioschi/strutture che esercitano somministrazione su suolo pubblico, insediate in base alla normativa previgente, essi saranno assoggettati alle disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/123/CE via via vigenti, sancite in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano; conseguentemente per il periodo transitorio resta valida la disciplina già prevista nel Piano di Somministrazione 2012 che è stata recepita nel presente regolamento.

**Dato atto** dover confermare la disciplina sul consumo sul posto precedentemente prevista al Titolo IV del Regolamento sul commercio in sede fissa, ridefinendo gli adempimenti anche per le attività esistenti e le relative sanzioni.

**Rilevato**, come già emerso in sede di redazione del Regolamento per l'area UNESCO, come la presenza di numerose attività di somministrazione e commercio che vendono bevande alcoliche e super-alcoliche, contribuisca a sovraccaricare tale area di visitatori notturni e di consumo di alcool con tutte le problematiche conseguenti in termini di salute pubblica e sicurezza sociale (come da contributi della Questura di Firenze e della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze), si ritiene necessario vietare - in tutto il territorio comunale - la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata mediante distributori automatici, al fine di prevenire fenomeni di abuso di alcool, che potrebbe essere reperito senza controlli efficaci in ordine alla vendita a soggetti minori o in condizioni di deficienza psichica o di altra infermità.

**Considerato** che la Giunta Regionale, è da anni impegnata nell'ambito della cardioprotezione, tanto da approvare, già nel 2011 (con Delibera 1002) un programma unico regionale per la diffusione dei defibrillatori e successivamente con la legge regionale n. 22/2013, sostituita dalla 68/2015, ha introdotto l'obbligo dei defibrillatori in tutti gli impianti sportivi presenti nel territorio regionale, con la presenza di personale abilitato al loro utilizzo.

**Visto** il Decreto interministeriale del 18 marzo 2011 recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni" di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009.

**Visto** il Decreto interministeriale del 26 giugno 2017 recante "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche".

**Ritenuto**, in completa adesione alle motivazioni già espresse dalla Giunta Regionale nel programma unico e nella legge sopra richiamati, e agli interventi normativi di livello nazionale, di voler diffondere nel territorio comunale la presenza di defibrillatori e di personale formato per il loro impiego, attraverso l'imposizione di tale dispositivo salvavita, alle attività commerciali e di somministrazione che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si avvieranno, amplieranno o trasferiranno avendo una superficie superiore a 300 mq. Tali attività sono infatti capillarmente diffuse nel territorio e luoghi ad alta frequentazione di pubblico, peculiarità che le rendono strumentali alla creazione di una rete salvavita diffusa, in grado di coprire progressivamente le necessità di tutto il territorio comunale.

**Dato atto** che, ai sensi della Legge Regionale n. 28/2005 è stata svolta la concertazione con i soggetti individuati dalla norma e una più ampia consultazione anche con altri attori presenti sul territorio; ciascuno di questi soggetti ha fatto pervenire osservazioni e proposte valutate e in parte recepite.

**Dato atto** altresì che è stato doverosamente effettuato il confronto con la Direzione Urbanistica di questo Comune per il necessario coordinamento, e con la locale Azienda sanitaria.

**Visti:**

- gli artt. 32 e 41 della Costituzione Italiana;
- la Legge Regionale Toscana 7/02/2005, n. 28 e ss.mm.ii.;
- l'art. 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Piano Strutturale, art 32.6 - Nucleo storico;
- il Regolamento Urbanistico;
- il Regolamento Edilizio;
- il Regolamento "Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico".

**Dato atto** che, dalla presente Deliberazione, non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata e, pertanto, non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario.



**Preso atto** del parere di regolarità tecnica del provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

## DELIBERA

Per i motivi in narrativa esposti, di approvare:

- il “Regolamento Unico per le attività commerciali”;
- Allegato A – Elenco attività di somministrazione su suolo pubblico in chioschi/strutture insediati ai sensi della normativa previgente che non forma parte integrante della presente Deliberazione.

Di stabilire che dalla data di entrata in vigore del presente atto sono abrogati:

- il “Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale” approvato con Deliberazione n. 2011/C/00056 del 07/11/2011, modificato con la Deliberazione di C.C. n. 2013/C/00052 del 21/10/2013;
- il “Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione” approvato con Deliberazione n. 2012/C/00010 del 26/03/2012.

<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 28/12/2017	Il Dirigente/Direttore Laura Achenza

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	18:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Fabrizio Ricci
contrari	2:	Stefania Collesei, Alessio Rossi,
astenuiti	0:	

non votanti                    6:    Jacopo Cellai, Tommaso Grassi, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos,

essendo presenti 26 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI, Stefania COLLESEI, Alessio ROSSI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli                    18:    Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Fabrizio Ricci,

contrari                        0:

astenuti                        0:

non votanti                    4:    Tommaso Grassi, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi,

essendo presenti 22 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 18 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 2	04/01/2018	27/01/2018	06/02/2018	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- REGOLAMENTO UNICO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO  
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE  
  
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

## ALLEGATO A

### ELENCO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN CHIOSCHI/STRUTTURE INSEDIATI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE (LEGGE 287/1991)

1. **P.za VITTORIO VENETO** : - posizione archivio (1341)
2. **L.no BENVENUTO CELLINI** (interno giardino): posizione archivio (979)
3. **V.le GIOVANNI AMENDOLA** in corrispondenza del 2/r- 10n: posizione archivio (1820)
4. **Via DOGALI angolo V.le DEI MILLE**: posizione archivio (93249)
5. **P.za SAVONAROLA** (interno giardino): posizione archivio (93134)
6. **L.no del TEMPIO** greto Arno: posizione archivio (1802)
7. **P.za FRANCESCO FERRUCCI**: posizione archivio (949)
8. **Via PANCIATICHI** c/o Giardino fra 64 e Tre Pietre: posizione archivio (1541)
9. **L.go PIERO PALAGI** c/o ingresso CTO: posizione archivio (1307)

# **REGOLAMENTO UNICO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI**

<b>TITOLO I AMBITI DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI</b>	2
ART. 1 – OGGETTO	2
ART. 2 – DEFINIZIONI, AMBITI E CONFINI DI APPLICAZIONE	2
<b>TITOLO II ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA</b>	3
ART. 3 – DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA	3
ART. 4 – PROCEDIMENTO PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	4
ART. 5 – SPACCI INTERNI	4
ART. 6 – VENDITA TEMPORANEA	5
<b>TITOLO III ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</b>	5
ART. 7 – OGGETTO	5
ART. 8 – REQUISITI COMUNALI ALL'INTERNO DEI LOCALI	5
ART. 9 – REQUISITI COMUNALI PER SPAZI E PERTINENZE ESTERNE	6
ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN CHIOSCHI /STRUTTURE INSEDIATI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREGVIGENTE	6
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI PER IL CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO</b>	7
ART. 11 – ATTIVITA' SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA CHE POSSONO CONSENTIRE IL CONSUMO SUL POSTO	7
ART. 12 – OGGETTO DELL'ATTIVITA'	7
ART. 13 - ADEMPIMENTI	7
ART. 14 - REQUISITI STRUTTURALI	7
ART. 15 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	8
<b>TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI PER ATTIVITA' IN SEDE FISSA</b>	8
ART. 16 – DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	8
ART. 17 – SERVIZI DI UTILITA' PER IL PUBBLICO	8
<b>TITOLO VI SANZIONI, PROVVEDIMENTI</b>	9
ART. 18 – SANZIONI PER ATTIVITA' DI COMMERCIO	9
ART. 19 – SANZIONI PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	9
ART. 20 - SANZIONI SUL CONSUMO SUL POSTO	9
ART. 21 - SANZIONI SULLE DISPOSIZIONI COMUNI DI CUI AL TITOLO V	10
<b>TITOLO VII ABROGAZIONI</b>	10
ART. 22 – ABROGAZIONI	10

## TITOLO I AMBITI DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### ART. 1 – OGGETTO

1. Ferma restando la specifica disciplina per il Centro Storico Unesco (attualmente normata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2016 e modificata dalla n. 27/2017), il presente regolamento disciplina, per tutto il territorio comunale, le attività di seguito indicate e le loro modalità di svolgimento:
  - a) Commercio al dettaglio su area privata in sede fissa con vendita per asporto
  - b) Consumo sul posto
  - c) Procedure per medie strutture di vendita
  - d) Somministrazione di alimenti e bevande
  - e) Spacci interni
  - f) Vendite temporanee
2. Il presente Regolamento fa integrale rinvio per i loro aspetti generali, di insediamento e di esercizio, alle normative regionali, nazionali e comunitarie, disciplinando unicamente gli aspetti non normati dalle stesse o da altri regolamenti comunali vigenti e demandati all'autonomia comunale.

### ART. 2 – DEFINIZIONI, AMBITI E CONFINI DI APPLICAZIONE

1. Per **commercio al dettaglio su area privata in sede fissa con vendita per asporto** si intende l'attività di chi acquista merci, in nome e per conto proprio, e le rivende, esclusivamente su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale, sia con riferimento ai prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare che non alimentare.
2. Per quanto riguarda i prodotti del settore alimentare, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) i prodotti venduti, confezionati o trattati in modo idoneo dal punto di vista igienico sanitario per l'asporto, devono essere pronti per l'acquisto, senza necessitare, successivamente alla richiesta di acquisto, di operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e di trattamento dei generi alimentari in generale, fatta eccezione per il semplice riscaldamento/assemblaggio/sporzionamento.
  - b) ad eccezione di quanto previsto alla successiva lettera c), è ammessa la vendita di bevande non alcoliche, tramite erogazione delle stesse da recipienti finalizzati alla conservazione a temperatura idonea, purché già preparate e con caratteristiche tali da poter essere consumate immediatamente e fornite al cliente in contenitori di materiale monouso, non essendo consentita, su richiesta del cliente, alcuna preparazione estemporanea né miscelazione o operazioni di trasformazione della bevanda.
  - c) le bevande alcoliche di ogni gradazione possono essere vendute solo in confezione originale sigillata.
  - d) non è consentito alcun "servizio assistito di somministrazione o consumo sul posto", secondo le definizioni di cui ai successivi commi 3 e 5.
3. Per **commercio al dettaglio su area privata in sede fissa con consumo sul posto** dei prodotti alimentari si intende l'attività, in aggiunta a quella del comma 1, nella quale è consentito il consumo immediato dei prodotti venduti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda; tale attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate e secondo le modalità e i requisiti strutturali e di svolgimento indicati nel Titolo IV del presente regolamento:
  - a) i prodotti venduti, confezionati o trattati in modo idoneo dal punto di vista igienico sanitario, devono essere pronti per l'acquisto, senza necessitare, successivamente alla richiesta di acquisto, di operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e di trattamento dei generi alimentari in generale, fatta eccezione per il semplice riscaldamento/assemblaggio/sporzionamento.
  - b) è ammessa la vendita di bevande analcoliche e del vino purché con gradazione alcolica non superiore ai 21°, tramite erogazione da recipienti finalizzati alla conservazione a temperatura idonea, purché già preparate e con caratteristiche tali da poter essere consumate immediatamente, e fornite al cliente in contenitori di materiale monouso, non essendo consentita, su richiesta del cliente, alcuna preparazione estemporanea né miscelazione o operazioni di trasformazione della bevanda.
  - c) le bevande alcoliche di ogni gradazione e il vino con gradazione alcolica superiore a 21° possono essere vendute solo in confezione originale sigillata.
  - d) non è ammesso alcun "servizio assistito di somministrazione", secondo la definizione di cui al comma 5. Per il consumo sul posto dei prodotti alimentari effettuato in attività diverse dall'esercizio commerciale si rinvia al Titolo IV.
4. Per **somministrazione di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, con prevalenza di servizio assistito alla clientela, nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico intesa come adiacente o pertinente al locale, a tal fine attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio, utilizzando gli arredi e le attrezzature tipiche della somministrazione, quali bancone del bar, macchina del caffè espresso, impianti di spillatura delle bevande anche alcoliche, tavoli apparecchiati, sedie, ecc.

I prodotti somministrati, comprese le bevande, possono essere preparati/trasformati/trattati estemporaneamente a seguito della richiesta di acquisto del cliente.

Le attività di somministrazione possono vendere al dettaglio per asporto alimenti e bevande, senza necessitare di ulteriore titolo di commercio.

5. Si concretizza il “**servizio assistito di somministrazione**” quando all’interno dell’esercizio è presente servizio al bancone o al tavolo con personale a ciò dedicato, che illustra il menù, riceve le ordinazioni e successivamente procede alla preparazione delle pietanze e/o bevande richieste, servendole ai tavoli o in generale nella zona del locale attrezzata per consentirne il consumo sul posto.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA**

#### **ART. 3 – DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA**

1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende:
  - a. l'area destinata alla vendita, ovvero ogni spazio adibito all'esposizione della merce ed alla frequenza del pubblico, avendo riferimento soltanto al piano di calpestio del pavimento quale risulta dalle tavole allegate agli atti edilizi, non considerandosi l'eventuale esistenza di più piani di appoggio per le merci, anche sovrapposti, in quanto ciò attiene all'arredo del locale. Risulta quindi compresa l'area occupata da banchi, scaffalature, casse, vetrine, a prescindere che quest'ultime siano o meno accessibili al pubblico, cabine prova, spazi compresi tra i banchi di vendita e gli scaffali retrostanti di esposizione dei prodotti;
  - b. gli uffici, in relazione agli spazi utilizzati per le trattative di vendita con i clienti;
  - c. il locale o l'area destinata anche solo all'esposizione o mostra delle merci ove acceda il pubblico e nella quale si concretizzano comunque le operazioni finalizzate alla vendita, quali ricevimento dei potenziali clienti, visione, illustrazione e presentazione della merce, raccolta ordinativi, stipula contratti, essendo del tutto irrilevante l'adozione di particolari modalità quali la consegna differita.
2. Non costituisce superficie di vendita:
  - a. l'area occupata dai locali di supporto, di servizio o accessori ovvero quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, tecnici e di confezionamento delle merci, uffici e servizi igienici, sia per il pubblico che per il personale;
  - b. le zone antistanti le vetrine purché all'esterno del negozio;
  - c. gli spazi collocati oltre le casse, purché non adibiti all'esposizione di merci destinate alla vendita;
  - d. l'area occupata dalle scale e dagli ascensori non costituisce superficie di vendita, sempre che non vi siano esposte o collocate le merci. In questo caso la superficie di vendita comprende l'area occupata dal vano delle stesse su ogni piano;
  - e. gli uffici, quando sono adibiti a funzioni amministrative-contabili o ai rapporti con i fornitori, e non sono utilizzati per le trattative di vendita;
  - f. come prevede la legge regionale in materia di commercio è facoltà non considerare superficie di vendita l'area scoperta, anche se accessibile alla clientela e destinata all'esposizione della merce, purché adiacente all'esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 % della superficie di vendita; nel caso in cui ecceda tale limite, deve essere considerata superficie di vendita solo la parte eccedente il 20%;
3. Più esercizi commerciali, con distinti titolari, possono coesistere all'interno dello stesso locale o struttura fermo restando che è la somma delle loro superfici di vendita ad individuare la tipologia dell'insediamento e la disciplina applicabile.

#### **ART. 4 – PROCEDIMENTO PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

1. Ferme restando le disposizioni regionali in materia di medie strutture di vendita e i regimi amministrativi ivi previsti, il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in 90 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo comma, entro il quale la domanda di autorizzazione deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
2. Alla domanda devono essere allegati:
  - a. indicazione dei dati catastali e numerazione civica o, in carenza di quest'ultima, dimostrazione dell'avvenuta richiesta al competente Ufficio;
  - b. planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione;
  - c. per la dotazione di parcheggi (quando richiesta dalla legge): planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio e relazione circa l'infrastrutturazione viaria che attesti la



rispondenza della realizzazione dei raccordi viari nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, tramite anche apposita tabella comparativa;

- d. relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici;
  - e. dichiarazione ai sensi del Regolamento comunale vigente sulle Attività rumorose.
3. In caso di modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico, che non comporti variazione della superficie di vendita, sono necessari solo gli allegati b), e).
  4. Il Suap, al fine del rilascio dell'autorizzazione, acquisisce il parere necessario per l'adozione del provvedimento finale dalla Direzione Urbanistica in ordine alla conformità urbanistico-edilizia del proposto insediamento, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 bis della L. 241/1990, fermo restando la facoltà di quest'ultima di interpellare la Direzione comunale competente in materia di viabilità e infrastrutturazione viaria.

#### **ART. 5 – SPACCI INTERNI**

1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:
  - a) a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati;
  - b) a favore di militari;
  - c) a favore di soci di cooperative di consumo;
  - d) a favore di aderenti a circoli privati;
  - e) nelle scuole e negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
  - f) nei cinema, teatri e altri luoghi destinati ad accogliere attività di rappresentazione o spettacolo, esclusivamente a favore degli spettatori;
  - g) nei musei, esclusivamente a favore dei visitatori, fatte salve le norme speciali vigenti;
  - h) negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili (accesso riservato a determinate categorie di soggetti o sottoposto a particolari modalità quali il pagamento di un biglietto).
2. La vendita deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

#### **ART. 6 – VENDITA TEMPORANEA**

1. L'attività di vendita temporanea può svolgersi in occasione di manifestazioni, spettacoli e riunioni straordinarie di persone, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente.
2. L'attività è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP e può essere effettuata dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione.
3. L'attività di vendita di cui al comma 1, può essere esercitata:
  - a) in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati
  - b) in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggetti a servitù di pubblico passaggio o non destinate ad un uso pubblico, con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata della manifestazione e alle aree o locali cui si riferisce e possono essere posti in vendita prodotti esclusivamente attinenti all'evento stesso.
4. La vendita temporanea dei prodotti del settore merceologico alimentare richiede il rispetto delle norme igienico sanitarie. E' consentito anche il consumo sul posto di cui al Titolo IV con l'esclusione del possesso dei requisiti strutturali di cui all'art. 14.

### **TITOLO III ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

#### **ART. 7 – OGGETTO**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, pur costituiti da un'unica tipologia come stabilito dalla vigente Legge Regionale Toscana "Codice del Commercio", presentano nella realtà regionale e comunale caratteristiche, modalità di gestione e requisiti insediativi diversi, per effetto di specifiche disposizioni della citata legge regionale, del Regolamento Urbanistico (approvato con Delibera di C.C. del 2.04.2015 n. 25) del Regolamento Edilizio (approvato con Delibera C.C. del 20.07.2015 n. 42) e del Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico Unesco.

#### **ART. 8 – REQUISITI COMUNALI ALL'INTERNO DEI LOCALI**

1. L'attività di somministrazione, esercitata in maniera prevalente o non prevalente, ancorché svolta mediante distributori automatici in sede esclusiva, deve rispettare i seguenti requisiti specifici:
  - a) I locali utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande, devono essere allestiti con gli arredi tipici di questa attività quali tavoli, sedie o altre tipologie di sedute, che contribuiscano all'organizzazione di un ambiente idoneo ad accogliere lo stazionamento del pubblico per il consumo sul posto di alimenti e bevande e con servizio assistito. Rientra nella superficie di somministrazione l'area occupata da banchi, scaffalature,

tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, servizi igienici e neppure la superficie di pertinenze o spazi esterni ai locali al chiuso, ancorché adibiti a somministrazione;

- b) l'esercizio deve essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, accessibile ai diversamente abili qualora realizzabile secondo le norme urbanistico-edilizie, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività; fanno eccezione a tale requisito i soli esercizi avviati prima dell'entrata in vigore del Piano della Funzione di Somministrazione, approvato con Delibera di C.C. n. 71 del 24/07/2008, che erano originariamente sprovvisti del servizio igienico per i clienti per assenza di specifica previsione normativa alla data di avvio della loro attività. Qualora l'attività di somministrazione sia svolta in maniera non prevalente in unità immobiliari ove insistono altre attività, la presenza del servizio igienico di cortesia, può essere garantita anche tramite un servizio presente nell'attività prevalente;
  - c) nei locali di esercizio deve essere prevista una superficie di dimensioni adeguate dedicata alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, con contenitori di diversa colorazione distinti per le diverse tipologie merceologiche e in osservanza delle norme comunali, compatibili con le modalità operative di svolgimento del servizio effettuato dal gestore del servizio.
  - d) negli esercizi con superficie (S.U.A.) superiore a 200 mq. dovranno inoltre essere assicurati la presenza di seggioloni per bambini e spazi attrezzati per il cambio degli stessi.
2. Per adeguarsi ai requisiti e alle disposizioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, le attività già esistenti sul territorio comunale hanno tre mesi di tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **ART. 9 – REQUISITI COMUNALI PER SPAZI E PERTINENZE ESTERNE**

1. Negli spazi esterni rispetto ai locali sede di esercizio, su aree private di pertinenza o su suolo pubblico, previa acquisizione dei titoli che ne consentano il legittimo utilizzo, può essere svolta la sola attività di somministrazione con esclusione di ogni operazione riconducibile alla preparazione degli alimenti e delle bevande.

#### **ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN CHIOSCHI/STRUTTURE INSEDIATI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE**

1. Le imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'allegato A), in virtù della specifica autorizzazione amministrativa in strutture temporanee, collocate su suolo pubblico sulla base di una concessione di occupazione di suolo pubblico, sino all'applicazione delle procedure previste in esecuzione della Direttiva 2006/123/CE, potranno continuare la loro attività unicamente sino a che la titolarità dell'azienda permane in capo all'attuale soggetto; in caso di cessione in proprietà per atto tra vivi e mortis causa non verrà rinnovata la concessione per l'occupazione di suolo pubblico e l'attività dovrà essere trasferita in sede idonea, che rispetti i requisiti previsti per le attività in sede fissa.
2. Possono essere concessi ampliamenti della superficie occupata o comunque ulteriori spazi pubblici, ove possibili, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento ai requisiti minimi obbligatori previsti dalle vigenti normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
3. Le attività di cui al comma 1, saranno assoggettate alle disposizioni di attuazione via via vigenti della Direttiva 2006/123/CE, sancite in sede di Conferenza unificata Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Il Comune in sede di elaborazione del Piano e del Regolamento di Commercio su Area Pubblica disciplinerà la loro previsione, le specifiche prescrizioni oltre che la procedura per la riassegnazione delle concessioni, laddove previste.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI PER IL CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO**

#### **ART. 11 – ATTIVITA' SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA CHE POSSONO CONSENTIRE IL CONSUMO SUL POSTO**

1. L'attività di consumo immediato sul posto di alimenti e bevande, con esclusione del servizio di somministrazione assistita, è consentita unicamente nei casi previsti dalle leggi nazionali e regionali alle seguenti tipologie di attività:
  - a) esercizi di vicinato di cui alla legge regionale vigente (art. 3 comma 1 lettera f-bis del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006);
  - b) imprese di panificazione di cui alla L.R. 18/2011 (art. 4 comma 2-bis del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006) per i prodotti di propria produzione;
  - c) imprenditori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001 e ss.mm.ii. nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta;
  - d) imprese artigiane di cui all'art. 10 comma 3 della L.R. n. 53/2008 quale attività strumentale e accessoria alla produzione.

#### **ART. 12 – OGGETTO DELL'ATTIVITA'**

1. Il consumo immediato sul posto ha per oggetto i prodotti alimentari, bevande comprese, che sono in vendita presso l'attività e che vengono consumati immediatamente utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, vale a dire attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli ma anche tavoli e sedie, con esclusione del "servizio assistito di somministrazione", come definito all'art. 2 comma5, da parte dell'esercente ai clienti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

#### **ART. 13 - ADEMPIMENTI**

1. L'avvio dell'attività di consumo sul posto, deve essere comunicato al Suap mediante dichiarazione circa il possesso dei requisiti strutturali e di esercizio di seguito previsti, utilizzando l'apposita modulistica predisposta, unitamente alla Notifica dell'attività alimentare ai sensi del Reg. CE 852/2004.
2. Tale adempimento è dovuto anche:
  - in caso di avvio dell'attività di consumo sul posto in attività già esistente;
  - in caso di subingresso in attività esistente qualora l'attività di consumo sul posto sia avviata solo successivamente dal subentrante e non fosse già stata avviata dal precedente titolare;
  - da parte degli esercizi esistenti che già esercitano il consumo sul posto, a prescindere dalla data di avvio dello stesso, nel caso in cui la preesistente superficie di vendita venga ampliata per più del 15%.
3. Le imprese che hanno avviato l'attività di consumo sul posto in un periodo temporale in cui non era previsto alcun adempimento amministrativo specifico, e che vogliono far valere tale diritto, dovranno darne dimostrazione tramite documentazione, recante data certa, attestante l'effettivo esercizio del consumo sul posto.

#### **ART. 14 - REQUISITI STRUTTURALI**

1. Nell'ambito di tutto il territorio comunale, l'avvio dell'attività di consumo sul posto necessita del possesso dei seguenti requisiti strutturali:
  - a) l'attività deve essere esercitata in unità immobiliari con destinazione d'uso dell'attività a cui ineriscono e che hanno, come requisito specifico, la presenza di un locale destinato a servizio igienico di cortesia (con presenza di almeno 1 lavabo ed 1 wc) distinto da quelli previsti da altra normativa, accessibile ai diversamente abili qualora realizzabile secondo le norme urbanistico-edilizie; inoltre deve essere fruibile, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività, nonché opportunamente pubblicizzato;
  - b) rispetto all'intera superficie dell'unità immobiliare destinata all'accesso al pubblico, compreso quindi il servizio igienico di cortesia, non più del 25% deve essere riservata agli arredi/attrezzature per il consumo immediato sul posto, compreso lo spazio funzionale esistente tra gli stessi;
  - c) il consumo immediato sul posto deve avvenire esclusivamente nei locali e nelle aree individuati/e nei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività e nella notifica igiene degli alimenti, ove richiesti, anche esterne all'esercizio, di proprietà privata, o pubblica qualora il Comune ne abbia concesso l'uso, secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia.
2. I requisiti di cui al comma 1 lettera c) devono essere rispettati anche dalle attività di consumo sul posto esistenti.

#### **ART. 15 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Gli esercenti l'attività di consumo sul posto, compresi gli esistenti, devono, in particolare, attenersi alle prescrizioni previste dal successivo comma.
2. Non è consentito:
  - a) effettuare servizio assistito di somministrazione, come definito all'art. 2 comma 5;
  - b) l'utilizzo di materiale diverso da contenitori e posate monouso, che dovranno comunque essere in materiale "riciclabile";
  - c) servire ciò che è stato acquistato o portare il conto al tavolo;
  - d) consegnare o mettere sugli arredi, a disposizione dell'utenza, "menù" delle consumazioni;
  - e) il servizio di apparecchiatura;
  - f) il servizio di condimento degli alimenti da parte dell'esercente;
  - g) raccogliere ordinativi di acquisto nell'area dove sono collocati gli arredi;
  - h) stabilire prezzi diversi qualora il prodotto venga consumato sul posto.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI PER ATTIVITA' IN SEDE FISSA**

#### **ART. 16 – DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

1. La vendita o la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, mediante distributori automatici, è vietata nell'intero territorio comunale.

#### **ART. 17 – SERVIZI DI UTILITA' PER IL PUBBLICO**

1. Nelle attività di commercio al dettaglio in sede fissa o di somministrazione di alimenti e bevande, avviate, trasferite, o ampliate, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la cui superficie, rispettivamente, di vendita e/o S.U.A., sia superiore complessivamente, anche in caso di attività congiunta, a 300 mq., dovrà essere presente un defibrillatore e personale appositamente formato per il suo utilizzo.

### **TITOLO VI SANZIONI, PROVVEDIMENTI**

#### **ART. 18 – SANZIONI PER ATTIVITA' DI COMMERCIO**

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, si fa espresso riferimento alla normativa regionale in materia.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all' articolo 6 in materia di vendita temporanee è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).
3. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., è considerata di particolare gravità, la violazione dell'art. 65 comma 3 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., ovvero la vendita tramite distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione come statuito dall'art. 16 del presente Regolamento, per le quali viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni.
4. Ai sensi dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., in caso di reiterata violazione delle seguenti disposizioni, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di:
  - a) 20 giorni, per la violazione dell'art. 65 comma 3 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. ovvero la vendita tramite distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, come statuito dall'art. 16 del presente Regolamento;
  - b) 2 giorni, per la violazione dell'art. 87 commi 1-1bis-2-3-4-5 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. ovvero in caso di mancata o irregolare esposizione dei prezzi.

#### **ART. 19 – SANZIONI PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si fa espresso riferimento alla normativa regionale in materia.
2. Il mancato rispetto dei requisiti comunali stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento, configura violazione ai sensi dell'art. 103 commi 2 e 3 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..

#### **ART. 20 - SANZIONI SUL CONSUMO SUL POSTO**

1. Il consumo sul posto esercitato in difformità alle prescrizioni di esercizio di cui all'art. 15 nonché in contrasto con le definizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, configura attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in assenza del relativo titolo abilitativo, e come tale, è assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 103 comma 1 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii..
2. Il consumo sul posto svolto da parte degli esercizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11, in assenza del previsto adempimento amministrativo di cui all'art. 13 e/o in carenza dei requisiti strutturali di cui all'art. 14, è assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 102 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. in relazione all'art. 16 comma 2 della medesima legge. Ai sensi dell'art. 102 comma 6 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii. è disposta la sospensione immediata dell'attività di consumo sul posto, fino al ripristino dei requisiti strutturali mancanti.
3. Il consumo sul posto svolto da parte degli esercizi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 11, in assenza del previsto adempimento amministrativo di cui all'art. 13 e/o in carenza dei requisiti strutturali di cui all'art. 14, è sanzionata, secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000), e la sospensione immediata dell'attività di consumo sul posto fino al ripristino dei requisiti strutturali mancanti.


#### **ART. 21 - SANZIONI SULLE DISPOSIZIONI COMUNI DI CUI AL TITOLO V**

1. L'inosservanza dell'art. 17 del presente regolamento è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000) e la sospensione immediata dell'attività fino al ripristino della corretta modalità di esercizio.

### **TITOLO VII ABROGAZIONI**

## ART. 22 – **ABROGAZIONI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:
  - a) Il Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013
  - b) Il Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione di cui alla Del. C.C. 2012/C/00010 del 26.03.2012.



## ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/02/2018

Ordine del Giorno N. 2018/00317

ARGOMENTO N 141

**Oggetto:** Per arrivare preparati alla scadenza del blocco temporaneo delle aperture in area UNESCO - collegato alla delib. n. 844: "Regolamento unico attività commerciali"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 14:42 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina Biti  
Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia De Rosa

Fungono da scrutatori i signori Francesca Paolieri, Susanna Della Felice, Francesco Torselli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Tommaso GRASSI
Benedetta ALBANESE	Cosimo GUCCIONE
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca NANNELLI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Marco COLANGELO	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Fabrizio RICCI
Angelo D'AMBRISI	Alessio ROSSI
Susanna DELLA FELICE	Francesco TORSELLI
Niccolò FALOMI	Giacomo TROMBI
Massimo FRATINI	Donella VERDI
Fabio GIORGETTI	Arianna XEKALOS

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Cecilia PEZZA
Andrea CECCARELLI	Andrea PUGLIESE
Jacopo CELLAI	Mario RAZZANELLI
Maria Federica GIULIANI	Cristina SCALETTI
Domenico Antonio LAURIA	Luca TANI
Silvia NOFERI	Mario TENERANI

risulta            altresì            assente            il            Sindaco            Dario            NARDELLA

Soggetti proponenti: Giacomo Trombi, Tommaso Grassi, Donella Verdi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera 844/2017

Visto il Regolamento UNESCO del Comune di Firenze

### IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE e IL SINDACO

A dotarsi prima possibile di strumenti conoscitivi, ivi compresi quelli partecipativi, utili per poter effettuare un'ampia ed approfondita valutazione dell'impatto del blocco temporaneo delle nuove aperture previsto dal Regolamento UNESCO.

Ad acquisire la relazione prodotta da tale attività negli atti che andranno a normare quanto attualmente normato in via temporanea prima della scadenza del blocco stesso.

A provvedere ad eventuali modifiche al regolamento UNESCO, per quanto attiene alle nuove aperture, prima del sopraggiungere della scadenza del blocco temporaneo

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	5:	Stefania Collesei, Tommaso Grassi, Alessio Rossi, Giacomo Trombi, Donella Verdi
contrari	17:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Cosimo Guccione, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Fabrizio Ricci,
astenuti	0:	

non votanti                    2:    Francesco Torselli, Arianna Xekalos,

essendo presenti 24 consiglieri

ESITO: Respinta



ALLEGATO N°.....	9
ARGOMENTO N°.....	161

Ordine del Giorno collegato alla delibera 844/2017

Soggetti proponenti: Giacomo Trombi, Tommaso Grassi, Donella Verdi

**OGGETTO: per un protocollo sui controlli delle attività**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera 844/2017

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE e IL SINDACO



A stipulare un protocollo d'intesa fra il Comune di Firenze, con il coinvolgimento della Direzione Sviluppo Economico e la Polizia Municipale, la Prefettura di Firenze, la ASL, ARPAT, la direzione provinciale del lavoro e i NAS, così da poter pianificare, programmare e realizzare i controlli sulle attività commerciali sul territorio in maniera organica, efficace e efficiente.

i consiglieri e la consigliera


Giacomo Trombi

Tommaso Grassi

Donella Verdi



COMUNE DI FIRENZE	
12 FEB 2018	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	
Spedizione (O.D.G./MIS. N.	318

 DIREZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA GRASSI, TROMBI, VERDI  
12 FEB 2018

N. 2

DELEGATO N°	10
DOCUMENTO N°	161

Ordine del Giorno collegato alla delibera 844/2017

Soggetti proponenti: Giacomo Trombi, Donella Verdi

**OGGETTO: per dotare il comune di strumenti atti alla salvaguardia della quiete pubblica**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera 844/2017

COMUNE DI FIRENZE	
12 FEB 2018	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	
Motivazione / O.D.G. / RIS. N.	289

Visto il regolamento "Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico"

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE e IL SINDACO

Ad istituire quanto prima l'osservatorio previsto dal Regolamento unico per le attività commerciali del Comune di Firenze.

Ad istituire quanto prima l'archivio previsto dall'art 32.6 del Piano strutturale per l'area Centro Storico UNESCO


Ad istituire congiuntamente un sistema che permetta la misurazione dell'impatto acustico per periodi continuativi e prolungati (ad esempio una settimana) laddove si abbia una elevata concentrazione di segnalazioni nell'archivio suddetto, onde poter valutare misure di emergenza per la salvaguardia della quiete pubblica e del riposo dei residenti.


i consiglieri e la consigliera

Giacomo Trombi


Tommaso Grassi

Donella Verdi



 DIREZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA GRASSI, TROMBI, VERDI  
IL 12 FEB 2018

N. 3



Ordine del Giorno collegato alla delibera 844/2017

Soggetti proponenti: Giacomo Trombi, Tommaso Grassi, Donella Verdi

**OGGETTO: per dotare gli uffici di strumenti informatici adeguati**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera 844/2017

Ricordato il Regolamento "Misure per la tutela del centro storico UNESCO" approvato dal Consiglio Comunale di Firenze

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE e IL SINDACO


A dotare gli uffici della direzione Sviluppo Economico degli strumenti informatici necessari a poter effettuare autonomamente, in maniera rapida, affidabile e standardizzata, analisi, aggregazioni ed estrapolazioni di dati geolocalizzati afferenti alle competenze di tale direzione, come ad esempio l'estrapolazione delle sole attività sottoposte alla disciplina del regolamento c.d. UNESCO.

i consiglieri e la consigliera

Giacomo Trombi




Tommaso Grassi



Donella Verdi



COMUNE DI FIRENZE	
12 FEB 2018	
Interrogazione N. _____	
Interpellanza N. _____	
Mozione / O.D.G. / RIS. N. _____	320

 DIREZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA GRASSI, TROMBI, VERDI  
IL 12 FEB 2018

N. 4

COMUNE DI FIRENZE
12 FEB 2018
Interrogazione N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. 321


Ordine del Giorno collegato alla delibera 844/2017

Soggetti proponenti: Giacomo Trombi, Tommaso Grassi, Donella Verdi

**OGGETTO: per la salvaguardia delle piccole attività**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera 844/2017

  
DIREZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA GROSSI TROMBI VERDI  
IL 12 FEB 2018  
N. 5

Ricordato il Regolamento "Misure per la tutela del centro storico UNESCO"  
approvato dal Consiglio Comunale di Firenze

Preso atto del quadro normativo attuale in materia di liberalizzazioni e di  
P.A., che limita fortemente la capacità di governo del fenomeno da parte delle  
amministrazioni comunali

Ritenuto che un tratto fondamentale dell'identità della città di Firenze sia la  
"bottega", artigiana o commerciale che sia, come elemento di raccordo  
strettissimo fra consumatore e produttore, come presidio e luogo di  
aggregazione, come laboratorio di qualità e di creatività nei diversi settori  
produttivi, come sostegno alla residenza, e che come tale vada preservato non  
solo nel centro storico, ma in tutto il territorio cittadino

Preso atto di come il libero mercato, unito ad una sempre più massiccia  
concentrazione di capitali, porti sempre più inesorabilmente alla formazione  
di grandi centri commerciali, ove regna incontrastata la grande distribuzione,  
foriera di un commercio sempre più spersonalizzato, consumista ed  
ambientalmente insostenibile


**IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE e IL SINDACO**

A sostenere in tutte le sedi opportune la necessità di dotare le  
amministrazioni comunali di strumenti per il sostegno, la promozione e la  
salvaguardia delle piccole attività commerciali e produttive

A sviluppare incentivi e strumenti normativi specifici che vadano a sostegno delle attività che realizzano, in via prevalente, commercio a supporto della residenza, su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione all'area UNESCO.

i consiglieri e la consigliera

Giacomo Trombi Tommaso Grassi/Donella Verdi



Odg collegato alle Delibere 2017/00844

Regolamento Unico per le Attività Commerciali

ALLEGATO N° 13  
DOCUMENTO N° 161

Il Consiglio Comunale

Visto il Regolamento Unico x le attività Commerciali con il quale si regolamenta tra l'altro le vendite di alcolici

Considerato che il consumo di alcol è altissimo e che i danni dai 15 ai 19 anni sono i soggetti più a rischio

Chiede

Che la Polizia Municipale sia indotta a verificare costantemente le corrette applicazioni delle norme che disciplinano la distribuzione, somministrazione e vendite di bevande alcoliche

STEFANIA COLLESE

ART 1 MdP 12 FEB 2018

COMUNE DI FIRENZE	
Interrogazione N. ....	
Interpellanza N. ....	
Mozione / C.D.G./RIS. N. 322	

Stefania Collese

Firenze 12/2/2018

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
FIRENZE  
RICEVUTO DA COLLESE  
IL 17.2.2018


Deliberazione n.2018/C/00007

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

LA VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
( Patrizia De Rosa)



LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Caterina Biti)



LA VICE PRESIDENTE VICARIO  
(Donella Verdi)

